

Gazzetta ufficiale L 415 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

10 dicembre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2012 della Commissione, del 5 agosto 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2013 della Commissione, del 21 agosto 2020, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali** 3
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023** 10
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023** 22
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey ⁽¹⁾** 39
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che modifica l'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ⁽¹⁾** 43
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2018 della Commissione, del 9 dicembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mozzarella di Gioia del Colle (DOP)]** 46

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2019 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri** [notificata con il numero C(2020) 8984] ⁽¹⁾ 53

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

- ★ **Decisione del Mediatore europeo, del 9 novembre 2020, sulle norme interne volte a limitare determinati diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali** 81
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1776 del bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2020** (GU L 401 del 30.11.2020)..... 87

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all'eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mar Mediterraneo esso si applica anche alle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (3) Per evitare costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) n. 2018/161 della Commissione ⁽³⁾ consente il rigetto di una piccola percentuale delle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione. Esso prevede un'esenzione *de minimis* combinata che si applica all'attività di pesca dei piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli per la cattura di acciuga, sardina, sgombro e suro nelle sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mar Mediterraneo occidentale), 17 e 18 (Mar Adriatico) e 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mar Mediterraneo sudorientale).
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2018/161 si applica fino al 31 dicembre 2020.
- (5) Nel maggio 2020 il gruppo ad alto livello Pescamed degli Stati membri nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia e Italia), il gruppo ad alto livello Adriatica nel Mar Adriatico (Croazia, Italia e Slovenia) e il gruppo ad alto livello Sudestmed nel Mediterraneo sudorientale (Grecia, Italia, Cipro e Malta) aventi un interesse di gestione diretto per l'attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo hanno presentato prove scientifiche per chiedere la proroga dell'esenzione *de minimis* di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 1).

- (6) Nel maggio 2020 un gruppo di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato le prove scientifiche presentate e ha ritenuto che la proroga dell'esenzione de minimis richiedesse prove supplementari, in particolare per quanto riguarda il livello dei rigetti comunicati nelle attività di pesca interessate.
- (7) Nel giugno 2020 i tre gruppi ad alto livello di Stati membri hanno presentato ulteriori elementi di prova in risposta alle osservazioni del gruppo di lavoro degli esperti dello CSTEP. Alla luce delle prove supplementari presentate, lo CSTEP (*) ha concluso che sono stati rispettati i criteri scientifici che giustificano la proroga dell'esenzione de minimis concessa a norma del regolamento delegato (UE) 2018/161.
- (8) L'esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161 si applica a diverse specie che sono catturate allo stesso tempo da pescherecci di piccole dimensioni e in quantitativi altamente variabili e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, il che rende difficoltoso l'approccio per stock unico [?]. Tali specie sono soggette a taglie minime di conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.
- (9) Sono state fornite informazioni migliori in merito ai costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e ai livelli di catture indesiderate. Lo CSTEP osserva tuttavia che è ancora necessario migliorare la raccolta dei dati sui rigetti. In tale contesto e al fine di evitare costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e l'interruzione delle attività di pesca in questione e delle attività economiche correlate, la Commissione ritiene opportuno prorogare il periodo di applicazione dell'esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/161.
- (11) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Ai fini della certezza del diritto e poiché il regolamento delegato (UE) 2018/161 scade il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(*) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (STECF-20-04) (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/d71aef4f-7366-48cb-9cdb-afcf58565ee6>

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2020****che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Esso stabilisce all'allegato I un elenco di specie vietate, all'allegato V disposizioni specifiche inerenti alle misure tecniche stabilite a livello regionale per il Mare del Nord e all'allegato VII disposizioni specifiche inerenti alle misure tecniche stabilite a livello regionale per le acque sudoccidentali.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 15 e in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare detto regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell'articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 per modificare l'elenco delle specie vietate stabilito all'allegato I.
- (4) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 di detto regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati del regolamento (UE) 2019/1241, ovvero di derogarvi, anche nell'attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (5) L'allegato I stabilisce l'elenco delle specie vietate. Gli allegati V e VII del regolamento (UE) 2019/1241 stabiliscono misure tecniche specifiche riguardanti, rispettivamente, il Mare del Nord e le acque sudoccidentali.
- (6) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 4 maggio 2020, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in vista dell'adozione di un atto delegato.
- (7) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nelle acque sudoccidentali. Il 4 maggio 2020, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in vista dell'adozione di un atto delegato.
- (8) Il presente regolamento è inteso a riunire in un unico atto normativo le disposizioni vigenti relative alle misure tecniche adottate in passato nell'ambito dei piani di rigetto per il Mare del Nord e per le acque sudoccidentali e le nuove misure tecniche proposte.

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (9) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato positivamente le prove fornite dai gruppi regionali a sostegno delle misure tecniche incluse in entrambe le raccomandazioni comuni ⁽³⁾.
- (10) Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 10, 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1241.
- (11) Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alle raccomandazioni comuni il 28 luglio 2020. Il Parlamento europeo ha partecipato alla riunione in veste di osservatore.
- (12) La raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse nel Mare del Nord (raccomandazione comune Mare del Nord) suggeriva di includere gli esemplari maturi di astice nell'elenco delle specie di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1241 che è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita. Lo CSTEP ha esaminato la documentazione presentata dagli Stati membri e ha concluso che esistono prove inconfutabili a sostegno dell'introduzione di tale misura. Lo CSTEP ha rilevato che misure analoghe sono state adottate in altre zone, con vantaggi economici a lungo termine derivanti dall'aumento degli sbarchi di astice riconducibile alla ricostituzione degli stock. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.
- (13) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva di aumentare la taglia minima di riferimento per la conservazione dell'astice nella zona economica esclusiva (ZEE) della Svezia nella divisione CIEM 3a. Lo CSTEP ha sottolineato che, nonostante la mancanza di prove specifiche a sostegno di tale richiesta, la misura rappresenta un aumento della taglia minima di riferimento per la conservazione. L'applicazione di tale misura permetterà uno sfruttamento meno intensivo dello stock, con conseguenti benefici evidenti per la sua conservazione. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.
- (14) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva inoltre di armonizzare la taglia minima di riferimento per la conservazione della spigola catturata nell'ambito della pesca ricreativa nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 con la taglia minima di riferimento per la conservazione della spigola catturata durante le attività di pesca commerciale, come disposto all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽⁴⁾. Nella sua relazione 20-04 lo CSTEP ha rilevato che, dal momento che le attività di pesca ricreativa contribuiscono alla mortalità complessiva per pesca, l'applicazione anche alla pesca ricreativa della taglia minima di riferimento per la conservazione utilizzata per la pesca commerciale costituisce una misura di gestione positiva. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.
- (15) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva altresì di mantenere una serie di misure tecniche complementari concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 ⁽⁵⁾ e nel 2012 ⁽⁶⁾. Di tali misure tecniche specifiche, alcune erano già incluse nell'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, altre sono state inserite nel regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione ⁽⁷⁾ ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli anni 2019-2021. Tali misure sono intese ad aumentare la selettività e a ridurre le catture indesiderate per le attività di pesca o le specie cui si applica l'obbligo di sbarco e dovrebbero essere integrate nell'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere tali misure nel presente regolamento.

⁽³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>, pagg. 165-169 (Mare del Nord) e 219-220 (acque sudoccidentali).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

⁽⁶⁾ Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione del 1° ottobre 2019 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 34).

- (16) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva inoltre di mantenere l'uso delle reti SepNep consentito dal regolamento delegato (UE) 2019/2238. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni presentate erano dettagliate e attendibili e che erano state fornite prove a sostegno dell'efficacia del dispositivo SepNep. Tale dispositivo era stato analizzato dallo CSTEP negli anni precedenti e le conclusioni di quest'ultimo rimangono valide ⁽⁸⁾. Sulla base delle informazioni fornite, lo CSTEP ha inoltre concluso che il dispositivo SepNep è conforme all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 in quanto si tratta di un dispositivo di selettività equivalente nel contesto delle disposizioni tecniche stabilite per la pesca diretta dello scampo, che non comporterà un deterioramento delle norme in materia di selettività. È pertanto opportuno includere tale misura nel presente regolamento.
- (17) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva inoltre il fermo stagionale delle attività di pesca commerciale e ricreativa per l'astice nella zona economica esclusiva (ZEE) della Svezia nella divisione CIEM 3a. Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri e ha osservato che, sebbene non siano state fornite informazioni di sostegno specifiche tali da permettere di quantificarne il potenziale vantaggio, la misura rappresenterà una riduzione della mortalità per pesca con probabili effetti positivi sugli stock di astice in combinazione con le altre misure proposte. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.
- (18) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva di introdurre il divieto di pescare l'astice con attrezzi diversi dalle nasse nella zona economica esclusiva (ZEE) della Svezia nella divisione CIEM 3a. Lo CSTEP ha concluso che, sebbene non siano state fornite informazioni di sostegno specifiche tali da permettere di quantificarne il potenziale vantaggio, il divieto di utilizzare reti da imbrotto destinate alla pesca di astice e aragosta ha prodotto effetti positivi in altre zone ed è probabile che la misura abbia effetti positivi per gli stock di astice. È pertanto opportuno includere tale misura nel presente regolamento.
- (19) La raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse nelle acque sudoccidentali (raccomandazione comune Acque sudoccidentali) suggeriva di mantenere la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello catturato nell'ambito della pesca artigianale detta «xávega» nella divisione CIEM 8c e nella sottozona 9, attualmente inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione ⁽⁹⁾. Lo CSTEP si è richiamato alla sua precedente valutazione nella quale aveva fornito un giudizio positivo in merito a tale misura e concluso ⁽¹⁰⁾ che, alle condizioni stabilite nella raccomandazione comune, la proposta non avrebbe probabilmente modificato il modello storico di sfruttamento dello stock. Dato che le condizioni di tale richiesta non sono cambiate e che secondo lo CSTEP il modello di sfruttamento è rimasto stabile per almeno 20 anni, è opportuno includere tale misura nel presente regolamento.
- (20) La raccomandazione comune Acque sudoccidentali suggeriva di armonizzare la taglia minima di riferimento per la conservazione delle specie elencate di seguito, catturate nell'ambito della pesca ricreativa nelle acque sudoccidentali, con la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile alla pesca commerciale: eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo, nasello, rombo giallo, sogliola, passera di mare, merlano, molva, molva azzurra, sgombro, aringa, sugarello, acciuga e sardina. La raccomandazione comune suggeriva di aumentare le taglie minime di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco, dell'occhialone e della spigola nell'ambito della pesca ricreativa. Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite e ha concluso ⁽¹¹⁾ che, dal momento che le attività di pesca ricreativa contribuiscono alla mortalità complessiva per pesca, l'applicazione anche alla pesca ricreativa della taglia minima di riferimento per la conservazione utilizzata per la pesca commerciale costituisce una misura di gestione positiva. È pertanto opportuno includere tale misura nel presente regolamento.
- (21) Al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate è pertanto opportuno adottare le misure tecniche presentate dagli Stati membri.
- (22) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Dal momento che talune misure tecniche adottate nell'ambito dei piani di rigetto scadono alla fine del 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

⁽⁸⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf>.

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).

⁽¹⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/STECF+16-10+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf>, pagg. 86-87.

⁽¹¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf>, pagg. 154-155.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1) all'allegato I è aggiunto il seguente punto:

«q) femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*) nelle divisioni CIEM 3a, 4a e 4b.»;

2) l'allegato V è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) alla tabella è aggiunta la seguente voce:

«Astice (<i>Homarus gammarus</i>)	90 mm (lunghezza del carapace) nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a»;
-------------------------------------	--

ii) il seguente punto è inserito sotto la tabella:

— «1. Alla pesca ricreativa si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per la spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mare del Nord e per l'astice (*Homarus gammarus*) nella zona economica esclusiva della Svezia nello Skagerrak e nel Kattegat (divisione CIEM 3a).»;

b) nella parte B sono aggiunti i seguenti punti:

— «1.3. In deroga alle specifiche contenute nella tabella, per la pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (divisione CIEM 3a) può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce, a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

- costruito con un pannello superiore avente dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglie quadrate),
- lungo almeno 3 metri e
- largo almeno quanto la griglia di selezione.

— 1.4. L'uso della rete SepNep ** di cui all'allegato I del presente regolamento è autorizzato come dispositivo di selettività equivalente nella pesca diretta dello scampo (*Nephrops norvegicus*).

** «SepNep»: rete da traino a divergenti che:

- presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e $99 + \geq 100$ mm;
- è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, fissati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e
- può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.»;

c) nella parte C è aggiunto il seguente punto:

«7. Misure relative all'astice nella divisione CIEM 3a

7.1. Nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a, l'astice (*Homarus gammarus*) può essere pescato esclusivamente con nasse (FPO).

La nassa deve avere almeno due aperture di fuga circolari, di diametro non inferiore a 60 mm, situate nella parte inferiore di ciascun compartimento della nassa. Gli astici catturati accidentalmente con altri attrezzi da pesca non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

7.2. È vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare astice (*Homarus gammarus*) nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a:

- a) nelle attività di pesca commerciale, nel periodo dal 1° gennaio al primo lunedì successivo al 20 settembre;
- b) nelle attività di pesca ricreativa, nel periodo dal 1° dicembre al primo lunedì successivo al 20 settembre.

Gli esemplari di astice catturati accidentalmente durante i suddetti periodi non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.»;

3) la parte A dell'allegato VII è così modificata:

a) nella nota a piè di pagina 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus* spp.) catturato nella divisione CIEM 8c e nella sottozona CIEM 9 è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo in tali zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM 9a, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.»;

b) il seguente punto è inserito sotto la tabella:

«1. Alla pesca ricreativa nelle acque sudoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), il merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*), il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*), il nasello (*Merluccius merluccius*), il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.), la sogliola (*Solea* spp.), la passera di mare (*Pleuronectes platessa*), il merlano (*Merlangius merlangus*), la molva (*Molva molva*), la molva azzurra (*Molva dipterygia*), lo sgombro (*Scomber* spp.), l'aringa (*Clupea harengus*), il sugarello (*Trachurus* spp.), l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e la sardina (*Sardina pilchardus*). Tuttavia, nella sottozona CIEM 8 si applicano le seguenti taglie minime di riferimento per la conservazione alle specie elencate di seguito, catturate nell'ambito della pesca ricreativa:

Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	42 cm
Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	40 cm
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	42 cm»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Specifiche relative all'attrezzo da pesca SepNep

Sacco superiore (per la cattura di pesci)

- Apertura di maglia minima: 120 mm (tra i nodi)
- Circonferenza massima: 80 maglie (compresi i rinforzi dei bordi)

Sacco inferiore (per la cattura di scampi)


- Apertura di maglia minima: 80 mm (tra i nodi)
- Circonferenza massima: 110 maglie (compresi i rinforzi dei bordi)

Pannello di separazione

- Il pannello di separazione deve essere fissato completamente alle pezze della rete da traino, in modo tale che un pesce o uno scampo possa entrare nel compartimento inferiore della rete da traino soltanto passando attraverso le maglie del pannello. Il pannello deve incanalare gli esemplari grandi verso l'ingresso del sacco superiore. L'inizio del pannello deve essere collegato al ventre della rete da traino.
- Apertura di maglia massima: 105 mm (tra i nodi)
- Lunghezza minima del pannello: 100# maglie
- Larghezza massima del bordo posteriore del pannello: 16# maglie
- Il bordo anteriore del pannello deve avere una larghezza massima pari all'88 % della larghezza della rete da traino. Ciò equivale, ad esempio, a 2 maglie del pannello (105 mm) ogni 3 maglie della rete da traino (80 mm).
 - o Per il funzionamento efficace del pannello si raccomanda l'utilizzo della fibra Dyneema a doppio nodo.
 - o I galleggianti fissati al pannello inferiore sollevano la sezione anteriore, migliorando l'efficienza della vagliatura per gli scampi.

Griglia (facoltativa)

- La griglia deve essere fissata completamente alle pezze di rete del sacco o dell'avansacco intorno alla griglia, per impedire qualsiasi possibilità di accesso libero al sacco inferiore, se non attraverso le aperture superiori della griglia.
- Distanza minima tra le sbarre: 17 mm.
- L'angolo della griglia deve essere compreso tra 40 e 90 gradi, ma il valore consigliato è 45 gradi.
- L'accesso al sacco inferiore deve trovarsi sulla sezione superiore della griglia.
- L'accesso dalla griglia verticale al sacco inferiore non deve superare il 35 % della lunghezza combinata delle aperture verticali della sbarra e dell'apertura verso il sacco inferiore.
- Alla sezione superiore dell'avansacco o al sacco è collegata una retina piombata (72 g/m, diametro 6 mm), a una distanza di almeno 4 maglie prima della sezione inferiore della griglia.
- La retina piombata deve estendersi fino a raggiungere le sbarre inferiori della griglia.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2020****che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata. Tali piani pluriennali specificano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarle ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/973 istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica tale obbligo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), dello stesso regolamento, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (4) Come indicato nel regolamento (UE) 2018/973, il Mare del Nord comprende le divisioni 2a e 3a e la sottozona 4 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ⁽³⁾ della Commissione specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito ⁽⁴⁾, che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord.
- (6) Il 4 maggio 2020 il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune che istituisce un piano di rigetto per le specie pelagiche e demersali del Mare del Nord per il periodo 2021-2023. Il 23 luglio 2020 detti Stati membri hanno presentato una versione riveduta della raccomandazione comune.
- (7) Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ⁽⁵⁾. Il 28 luglio 2020 la Commissione ha presentato le misure in questione a un gruppo di esperti composto dai rappresentanti dei 27 Stati membri in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.

⁽¹⁾ GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 34).

⁽⁴⁾ Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro.

⁽⁵⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

- (8) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell'obbligo di sbarco. Il gruppo regionale di Stati membri ha fondato la maggior parte delle sue richieste di esenzione de minimis sul potenziale aumento dei costi derivante dalla gestione delle catture indesiderate. Le informazioni fornite dagli Stati membri al riguardo sono migliorate. Tuttavia, lo CSTEP rileva che in alcuni casi rimane necessario migliorare la raccolta dei dati e che per ridurre il livello delle catture indesiderate è prioritario migliorare la selettività. Pertanto, in siffatti casi le esenzioni saranno concesse caso per caso per uno o due anni. Gli Stati membri dovrebbero fornire gli ulteriori dati desunti dalle sperimentazioni e dagli studi in corso.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di scampo effettuate con nasse nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, sulla base di prove scientifiche degli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽⁶⁾ che l'esenzione è giustificata. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (10) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni CIEM 2a e 3a con reti a strascico, comprese alcune dotate di dispositivo di selettività. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri e ha concluso ⁽⁷⁾ che erano state fornite le informazioni complementari richieste dallo stesso CSTEP ⁽⁸⁾ per la pesca dello scampo (Nephrops) effettuata lungo la costa orientale con reti da traino a divergenti. Negli anni precedenti lo CSTEP aveva concluso che le informazioni di supporto erano attendibili e che la tecnica di convalida utilizzata nel contesto di flotte di più ampie dimensioni era appropriata ⁽⁹⁾. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (11) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) effettuate mediante reti da traino a divergenti nella divisione CIEM 4c, sulla base di prove scientifiche degli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti. Gli Stati membri hanno chiesto al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare che l'esenzione sia prorogata. Sulla base della valutazione delle prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP le ha ritenute ⁽¹⁰⁾ sufficienti. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (12) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di specie soggette a limiti di cattura nell'attività di pesca effettuata con nasse e cogogli, sulla base di prove scientifiche degli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti. Sulla base della valutazione delle prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha concluso ⁽¹¹⁾ che i dati disponibili indicano una mortalità degli esemplari rigettati verosimilmente bassa, a fronte di catture effettive comunque trascurabili nell'ambito di questo tipo di pesca. È opportuno che l'esenzione continui ad applicarsi dato che le catture non sono significative e che le circostanze non sono mutate.
- (13) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con reti da imbrocco e tramagli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Sulla base della valutazione delle prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha concluso ⁽¹²⁾ che le informazioni erano soddisfacenti e comprovavano un tasso di sopravvivenza molto elevato. Poiché le circostanze non sono mutate è opportuno che tale esenzione venga mantenuta nel presente regolamento.
- (14) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con sciacche danesi nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Sulla base della valutazione delle prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha giudicato ⁽¹³⁾ affidabili i dati forniti dallo studio riguardante i tassi di sopravvivenza. Poiché le circostanze non sono mutate è opportuno mantenere tale esenzione.

⁽⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽⁸⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

⁽⁹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽¹⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽¹¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf>

⁽¹²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽¹³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

- (15) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare nella pesca di pesci piatti o tondi effettuata con reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. La raccomandazione comune ha chiesto inoltre una nuova esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito ulteriori prove scientifiche atte a dimostrare gli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Lo CSTEP ha rilevato che gli studi di supporto sono stati eseguiti con dimensioni di maglia di 90 mm; è quindi improbabile che i tassi di sopravvivenza siano inferiori con dimensioni di maglia di almeno 100 mm. Poiché la stagione e l'esposizione all'aria sono i fattori principali che influenzano la sopravvivenza della passera di mare e che i tassi di sopravvivenza possono essere inferiori dopo l'esposizione all'aria per 60 minuti, le esenzioni dovrebbero essere inserite nel presente regolamento e le catture indesiderate di passera di mare dovrebbero essere rilasciate immediatamente.
- (16) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per:
- le catture di passera di mare effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 90-99 mm munite di pannello Seltra nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - le catture di passera di mare effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 80-99 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.
- (17) Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno presentato nuove prove scientifiche desunte dagli studi in corso. Lo CSTEP ha osservato ⁽¹⁴⁾ che permane l'esigenza di migliorare la definizione per distinguere la pesca di pesci piatti o tondi dalla pesca dello scampo. La Commissione ha preso atto che nella raccomandazione comune gli Stati membri si sono impegnati a proseguire i lavori al riguardo. È pertanto opportuno mantenere tale esenzione.
- (18) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella divisione CIEM 2a e nella sottozona CIEM 4:
- per le catture di passera di mare effettuate con attrezzi muniti di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (BRP) da pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW;
 - per le catture di passera di mare effettuate dai pescherecci degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate;
 - per le catture di pesci piatti effettuate con sfogliare (BT2) da pescherecci con potenza motrice non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruiti per pescare nella zona delle dodici miglia, se la durata media del tempo di traino è inferiore a 90 minuti.
- (19) Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno presentato nuove prove. Lo CSTEP ha rilevato ⁽¹⁵⁾ che sono in corso corposi progetti di ricerca che dovrebbero fornire informazioni utili in merito a tale esenzione. È quindi opportuno mantenere tali esenzioni. Gli Stati membri dovrebbero presentare dati pertinenti desunti dai progetti in corso il più presto possibile e comunque entro il 1° maggio di ogni anno. La Commissione prende inoltre atto che nella raccomandazione comune gli Stati membri si sono impegnati a presentare il calendario per il completamento della tabella di marcia insieme alla prossima relazione annuale entro il 1° maggio 2021.
- (20) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di rombo chiodato effettuate con attrezzi TBB con sacco avente dimensioni di maglia superiori a 80 mm nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno presentato nuove prove. Lo CSTEP ha rilevato ⁽¹⁶⁾ che non è chiaro se le stime dei tassi di sopravvivenza fornite siano applicabili alla richiesta. La Commissione prende atto che nella raccomandazione comune gli Stati membri si sono impegnati a proseguire la ricerca per studiare la sopravvivenza dei rigetti di rombo chiodato e a fornire informazioni più dettagliate sul tasso di sopravvivenza in un nuovo progetto scientifico in corso che sarà concluso a fine 2021. È quindi opportuno mantenere tale esenzione fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori in corso entro il 1° maggio di ogni anno.

⁽¹⁴⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽¹⁵⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽¹⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

- (21) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze catturate con qualunque tipo di attrezzi da pesca nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno presentato nuove prove. Lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁷⁾ che sono stati compiuti notevoli sforzi per colmare la carenza di dati al fine di conseguire gli obiettivi della tabella di marcia. È pertanto opportuno mantenere tale esenzione, ma è necessario migliorare la raccolta dei dati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio di ogni anno, in particolare per la razza cuculo, per la quale è stato constatato un tasso di sopravvivenza più basso. La Commissione prende atto che, a seguito della richiesta dello CSTEP, gli Stati membri si sono impegnati nella raccomandazione comune a riferire sulla tabella di marcia concordata, anche per quanto riguarda la razza cuculo.
- (22) Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione ⁽¹⁸⁾ ha introdotto, a seguito della valutazione positiva dello CSTEP ⁽¹⁹⁾, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombrì e aringhe effettuate con ciancioli a determinate condizioni. Secondo gli studi, i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di permanenza e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che sono generalmente limitati in questo tipo di pesca. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Poiché le circostanze non sono mutate è opportuno mantenere l'esenzione. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare dati aggiornati su questa attività di pesca entro il 1° maggio 2022.
- (23) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto esenzioni de minimis per:
- le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4;
 - le catture di sogliola effettuate con determinate sfogliare munite di «pannello Flemish» nella sottozona CIEM 4;
 - le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;
 - le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;
 - le catture di merlano effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;
 - le catture di passera di mare effettuate con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM 4;
 - tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura effettuate con determinate sfogliare nelle divisioni CIEM 4b e 4c;
 - le catture di molva effettuate con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM 4.
- (24) Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Sulla base dell'esame di tali prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha concluso ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ che i documenti presentati dagli Stati membri giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne sarebbero derivati per la gestione delle catture indesiderate. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno continuare ad applicare le esenzioni de minimis in base alle percentuali e alle modifiche necessarie proposte nella nuova raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (25) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di merlano e merluzzo bianco effettuate con reti a strascico nella divisione CIEM 4c. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Tale esenzione, esaminata dallo CSTEP negli anni precedenti ⁽²³⁾, era stata concessa in quanto era difficile migliorare la selettività. Tuttavia, dato l'attuale stato del merluzzo bianco ⁽²⁴⁾, lo CSTEP ha osservato nella sua relazione 20-04 che gli Stati membri dovrebbero adottare misure per ridurre il livello delle catture indesiderate. L'esenzione dovrebbe pertanto essere concessa per un anno e gli Stati membri che hanno un interesse in tale attività di pesca dovrebbero presentare entro il 1° maggio 2021 informazioni complementari sulla composizione delle catture affinché lo CSTEP le possa valutare.

⁽¹⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽¹⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).

⁽¹⁹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf>

⁽²⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽²¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽²²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf>

⁽²³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/d7110d8a-c4da-498c-8b30-98d0b5c2fc22>

⁽²⁴⁾ <http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.47d20.pdf>

- (26) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di merlano e di merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti a strascico o sciabiche nelle sottozone CIEM 4a e 4b. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha esaminato le prove presentate dagli Stati membri e ha rilevato che è in corso un nuovo studio, ma che rimane necessario migliorare le prove fornite. Dato l'attuale stato del merluzzo bianco ⁽²⁵⁾, lo CSTEP ha osservato nella sua relazione 20-04 che gli Stati membri dovrebbero adottare misure per ridurre il livello delle catture indesiderate. Pertanto è opportuno concedere l'esenzione per due anni e soltanto per il merlano con percentuale ridotta.
- (27) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella sottozona CIEM 4 da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha rilevato ⁽²⁶⁾ che vi sono prove di maggiori costi. Gli Stati membri hanno segnalato un potenziale rischio di contingente limitante per questa attività di pesca, nonché studi in corso sull'attuazione di misure di selettività che dovrebbero fornire informazioni utili in merito a tale esenzione. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che sono state fornite informazioni limitate e riguardanti esclusivamente la flotta dei Paesi Bassi. Pertanto è opportuno concedere l'esenzione per un anno. Gli Stati membri dovrebbero presentare ulteriori prove dei costi sproporzionati e dei miglioramenti della selettività entro il 1° maggio 2021.
- (28) Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di sgombro, suro, aringa e merlano effettuate, nelle sottozone CIEM 4b e 4c a sud del 54° parallelo di latitudine nord, con pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso ⁽²⁷⁾ che è ragionevole presupporre che sarebbe difficile conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e che i costi di cernita delle catture sarebbero elevati data la natura delle attività di pesca in questione. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che le nuove informazioni fornite sono limitate e che gli Stati membri dovrebbero fornire ulteriori prove quantitative a sostegno dell'esenzione de minimis. Pertanto è opportuno concedere l'esenzione per due anni. Gli Stati membri dovrebbero presentare informazioni complementari da sottoporre alla valutazione dello CSTEP entro il 1° maggio 2022.
- (29) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha concesso un'esenzione de minimis per un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù nella pesca demersale effettuata con reti da traino nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso ⁽²⁸⁾ che è ragionevole presupporre che sarebbe difficile conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e che i costi di cernita delle catture sarebbero elevati data la natura delle attività di pesca in questione. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che erano necessari ulteriori dati quantitativi a supporto dell'esenzione. Pertanto è opportuno concedere l'esenzione per due anni. Gli Stati membri dovrebbero fornire dati scientifici aggiornati e idonee informazioni di supporto entro il 1° maggio 2022.
- (30) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di molva effettuate con palangari nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha esaminato le informazioni presentate dagli Stati membri e ha concluso ⁽²⁹⁾ che, sebbene siano state fornite informazioni limitate, gli argomenti relativi alle difficoltà di miglioramento della selettività sono credibili. Pertanto è opportuno concedere l'esenzione per due anni. Gli Stati membri dovrebbero presentare informazioni complementari a supporto di tale esenzione entro il 1° maggio 2022.
- (31) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha concesso esenzioni de minimis per le catture di sgombro e di suro effettuate nella sottozona CIEM 4 con reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha esaminato le prove presentate dagli Stati membri e ha concluso ⁽³⁰⁾ che vi sono indicazioni di maggiori costi associati alla gestione e allo stoccaggio delle catture indesiderate, ma che le informazioni fornite erano limitate a determinate zone e flotte. Pertanto è opportuno concedere l'esenzione per due anni e applicarla a tali zone e flotte. Gli Stati membri dovrebbero presentare informazioni complementari a supporto di tale esenzione entro il 1° maggio 2022.

⁽²⁵⁾ <http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.47d20.pdf>

⁽²⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽²⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽²⁸⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽²⁹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽³⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

- (32) La raccomandazione comune comprendeva una nuova esenzione de minimis per il melù nell'ambito della pesca industriale effettuata da pescherecci da traino pelagico. Lo CSTEP ha analizzato le prove fornite dagli Stati membri e ha concluso ⁽³¹⁾ che le informazioni a sostegno dell'argomento della difficoltà di conseguire la selettività e dei costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate erano limitate. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che, date le specificità tecniche e sanitarie del tipo di peschereccio officina utilizzato in tale attività di pesca, sarebbe difficile conseguire ulteriori miglioramenti della selettività. È opportuno concedere l'esenzione per due anni per uniformarsi ad altri bacini marittimi e lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per chiarire le discrepanze nei dati rilevate dallo CSTEP. Gli Stati membri dovrebbero presentare informazioni complementari entro il 1° maggio 2022.
- (33) Nel caso in cui l'esenzione de minimis si basi sull'estrapolazione di dati limitati e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture.
- (34) Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché al regolamento (UE) 2018/973, in particolare all'articolo 11, e possono pertanto essere introdotte nel presente regolamento.
- (35) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'obbligo di sbarco per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 agosto 2018. È pertanto opportuno riesaminare l'impatto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza e delle esenzioni de minimis.
- (36) È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2019/2238 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Tuttavia, gli articoli 11 e 12 del regolamento delegato (UE) 2019/2238 prevedono misure tecniche per aumentare la selettività degli attrezzi da pesca e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, nonché per consentire l'uso di reti SepNep. Tali misure dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla fine del 2021, come previsto inizialmente dal regolamento delegato (UE) 2019/2238, o fino a quando un nuovo atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾ non preveda dette misure tecniche.
- (37) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4) l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura a norma del presente regolamento per il periodo 2021-2023.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

⁽³¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

- 1) «dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;
- 2) «pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara
 - la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;
 - in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;
 - la cui lunghezza in forma stesa è di almeno tre m;
- 3) «pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)»: pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco;
- 4) «SepNep»: rete da traino a divergenti che
 - presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 + \geq 100 mm;
 - è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e
 - può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.

Articolo 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo (*Nephrops norvegicus*):
 - a) catture effettuate con nasse (FPO) ⁽³³⁾;
 - b) catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) munite di:
 - i) un sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm; o
 - ii) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm.
2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa, ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente ai pescherecci di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice non superiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.
3. In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

⁽³³⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono quelli figuranti nella classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4, alle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).
2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari delle specie catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4:
 - a) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);
 - b) alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi;
 - c) alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB):
 - i) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4;
 - ii) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate), nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - iii) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.
2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm, se gli esemplari di passera di mare sono catturati:
 - a) con attrezzi muniti di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (BRP) da pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW; o
 - b) dai pescherecci degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica altresì alle catture di pesci piatti effettuate con sfogliare (BT2) da pescherecci con potenza motrice non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruiti per pescare nella zona delle dodici miglia, se la durata media del tempo di traino è inferiore a 90 minuti.
3. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
4. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciati immediatamente.

*Articolo 8***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, alle catture di rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB).
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di rombo chiodato catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

*Articolo 9***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di razze effettuate con qualunque tipo di attrezzi da pesca.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche, in particolare riguardo alla razza cuculo, a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
3. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

*Articolo 10***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciole (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito «il punto di recupero»),
 - b) il cianciole è dotato di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,
 - c) il peschereccio e il cianciole sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciole per tutte le operazioni di pesca.
2. Il punto di recupero corrisponde a una chiusura dell'80 % del cianciole nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell'aringa.
3. Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciole dell'80 %.
4. È vietato rilasciare le catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.
5. Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.
6. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, prove a supporto dell'esigenza di prorogare tale esenzione.

Articolo 11

Esenzioni de minimis per le attività di pesca pelagica e demersale

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

- 1) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrotto (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):
un quantitativo di sogliola di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie;
- 2) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»:
un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;
- 3) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:
un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberetto boreale, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello;
- 4) nella pesca del gamberetto boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 35 mm dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:
un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, laddove esistente, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, gamberetto boreale, nasello, busbana norvegese, argentina maggiore, aringa e melù;
- 5) nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate), oppure reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm:
un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello;
- 6) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep:
un quantitativo di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di merluzzo carbonaro, passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberetto boreale, sogliola e scampo;
- 7) nella pesca del gamberetto grigio effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c, da pescherecci che utilizzano sfogliare:
un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura fino a un massimo del 6 % nel 2021 e 2022 e del 5 % nel 2023 del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura nell'ambito di tali attività di pesca;
- 8) nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm:
un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;
- 9) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da pescherecci che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):
un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite;

- 10) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da pescherecci che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;

- 11) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite;

- 12) nelle attività di pesca pelagica effettuate da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54° parallelo di latitudine nord:

un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture annue di sgombro, suro, aringa e merlano;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;

- 13) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm e nella pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4:

un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate nell'ambito della pesca demersale multispecifica e della pesca del gamberetto boreale;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;

- 14) nella pesca demersale del nasello praticata da pescherecci che utilizzano palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4:

un quantitativo di molva (*Molva molva*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca demersale;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;

- 15) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):

un quantitativo di suro (*Trachurus spp.*) fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;

- 16) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):

un quantitativo di sgombro (*Scomber scombrus*) fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;

- 17) nella pesca industriale con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4 con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi:

un quantitativo di melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 12

Abrogazione e disposizioni transitorie

Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, gli articoli 11 e 12 del regolamento delegato (UE) 2019/2238 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di entrata in applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 1 a 11 si applicano dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2015 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2020****che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.
- (3) Tali piani pluriennali specificano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarle ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2019/472 istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. L'articolo 13 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica tale obbligo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), di detto regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 della Commissione ⁽³⁾ specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito ⁽⁴⁾, che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali.
- (6) Il 5 maggio 2020 il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda e i Paesi Bassi, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca nelle acque nordoccidentali per il periodo 2021-2023. Gli Stati membri hanno riveduto la raccomandazione comune il 29 luglio 2020.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione ⁽⁵⁾ specifica le modalità dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali.

⁽¹⁾ GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2239 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che specifica i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 47).

⁽⁴⁾ Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che specifica le modalità dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 26).

- (8) Il 5 maggio 2020 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo, previa consultazione, in data 24 aprile 2020, del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca nelle acque sudoccidentali per il periodo 2021-2023. Gli Stati membri hanno riveduto la raccomandazione comune il 16 luglio 2020.
- (9) Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽⁶⁾. Il 28 luglio 2020 la Commissione ha presentato le misure in questione a un gruppo di esperti composto dai rappresentanti degli Stati membri in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.
- (10) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell'obbligo di sbarco. In diversi casi, benché siano state presentate nuove prove, lo CSTEP ha ritenuto che fosse necessario apportare miglioramenti alle informazioni fornite. In tali casi è opportuno concedere esenzioni in via temporanea. Il proseguimento delle attività di pesca permetterà di migliorare la raccolta dei dati e di rispondere alle osservazioni dello CSTEP.
- (11) I gruppi regionali di Stati membri hanno fondato la maggior parte delle loro richieste di esenzione de minimis sul potenziale aumento dei costi derivante dalla gestione delle catture indesiderate. Le informazioni fornite al riguardo dagli Stati membri sono migliorate. Tuttavia, lo CSTEP rileva che è tuttora necessario migliorare la raccolta dei dati e che per ridurre il livello delle catture indesiderate è prioritario aumentare la selettività. In tali circostanze, pertanto, le esenzioni dovrebbero essere concesse caso per caso per uno o due anni. Gli Stati membri dovrebbero fornire gli ulteriori dati desunti dalle sperimentazioni e dagli studi scientifici in corso.
- (12) Nelle acque nordoccidentali dovrebbero applicarsi all'obbligo di sbarco le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza illustrate di seguito.
- (13) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con nasse o trappole nelle sottozone 6 e 7 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM»). Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽⁷⁾ che l'esenzione è giustificata. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (14) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e per le catture di scampo effettuate con reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con attrezzi selettivi (pesca TRI e TR2) nella sottozona CIEM 7. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽⁸⁾ che, se lo studio sulla sopravvivenza effettuato utilizzando reti da traino Seltra aveva fornito dati sufficienti, l'effetto generale sulla pesca estensiva dello scampo con altri attrezzi da pesca era ancora difficile da valutare. Secondo lo CSTEP, nell'ipotesi che un tasso di sopravvivenza relativamente elevato si applichi a tutti gli attrezzi, tale attività di pesca comporterebbe un tasso di rigetto relativamente basso. Considerato che le circostanze non sono mutate, tale esenzione dovrebbe essere pertanto mantenuta, indicando le specifiche degli attrezzi da utilizzare nella zona di protezione del Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda.
- (15) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella divisione CIEM 6a, entro dodici miglia nautiche dalla costa, utilizzando reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con attrezzi selettivi. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate negli anni precedenti dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽⁹⁾ che lo studio sulla sopravvivenza era affidabile e indicava un tasso di sopravvivenza relativamente alto. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (16) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa ma al di fuori delle zone di riproduzione designate. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver valutato negli anni precedenti le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁰⁾ che erano sufficienti. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.

⁽⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

⁽⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽⁸⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽⁹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽¹⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

- (17) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di razze effettuate con qualsiasi attrezzo nelle sottozone CIEM 6 e 7. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽¹¹⁾ che la sopravvivenza varia tra le specie e le attività di pesca. Lo CSTEP ha osservato che sono in corso progetti che dovrebbero fornire informazioni utili in merito a tale esenzione. Tale conclusione si applica alla razza cuculo (*Leucoraja naevus*). Lo CSTEP ha rilevato che le prove indicavano tassi di sopravvivenza più bassi per la razza cuculo. Gli Stati membri dovrebbero presentare, il più presto possibile e comunque entro il 1° maggio di ogni anno, informazioni scientifiche supplementari desunte da detti studi.
- (18) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate, nelle divisioni CIEM da 7a a 7k, da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW e lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino non superiori a 90 minuti, e da pescherecci con potenza del motore superiore a 221 kW, operanti con sfogliare munite di bordatura bloccapietre (*flip-up rope*) o di un pannello di rilascio del benthos (*benthic release panel*). Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le nuove prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽¹²⁾ che le stime sui tassi di sopravvivenza dei rigetti variano a seconda delle bordate di pesca e che le prove erano insufficienti per le divisioni CIEM 7h, 7j e 7k. Date le circostanze l'esenzione per la passera di mare dovrebbe essere mantenuta limitatamente alle divisioni CIEM da 7a a 7g. Gli Stati membri interessati dovrebbero fornire prove il prima possibile e comunque entro il 1° maggio di ogni anno. La Commissione prende atto inoltre che gli Stati membri si sono impegnati nella raccomandazione comune a presentare, con la prossima relazione annuale entro il 1° maggio 2021, un calendario per il completamento della tabella di marcia concordata.
- (19) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con tramagli o reti da traino a divergenti nelle divisioni CIEM da 7d a 7g. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate negli anni precedenti dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽¹³⁾ che lo studio sulla sopravvivenza era affidabile e indicava un tasso di sopravvivenza relativamente alto. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (20) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi nella divisione CIEM 7d. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁴⁾ che i dati dello studio sui tassi di sopravvivenza sono affidabili e forniscono stime affidabili riguardanti la sopravvivenza per tale attività di pesca. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (21) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, 6 e 7). Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per le specie catturate nell'ambito di tale attività di pesca. Sulla base della valutazione delle prove effettuata negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁵⁾ che, con ogni probabilità, la sopravvivenza delle specie rigettate in mare nell'ambito della pesca con nasse e trappole era elevata. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere l'esenzione.
- (22) Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione ⁽¹⁶⁾ ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombero e aringa effettuate, a determinate condizioni, con ciancioli nella sottozona CIEM 6. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove a supporto negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁷⁾ che i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di permanenza e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che sono generalmente limitati in questo tipo di attività di pesca. Ipotizzando che i risultati dello studio sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nelle operazioni di pesca commerciale, la quota di sgombri rilasciati sopravvissuti sarebbe probabilmente di circa il 70 %. Le densità sarebbero inoltre inferiori alla densità nella quale si osserva un aumento della mortalità dell'aringa. Poiché le circostanze non sono mutate, tale esenzione dovrebbe essere pertanto mantenuta nel presente regolamento.

⁽¹¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽¹²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽¹³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽¹⁴⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

⁽¹⁵⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽¹⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 25).

⁽¹⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf>

- (23) Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciuolo di specie pelagiche non soggette a contingente nelle divisioni CIEM 7e e 7f. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove fornite dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁸⁾ che i tassi di sopravvivenza erano con ogni probabilità simili a quelli della pesca con ciancioli e che le prove fornite erano analoghe a quelle che avevano giustificato altre esenzioni in precedenti piani di rigetto. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere l'esenzione.
- (24) Nelle acque sudoccidentali dovrebbero applicarsi all'obbligo di sbarco le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza illustrate di seguito.
- (25) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di scampo effettuate con reti a strascico nelle sottozone CIEM 8 e 9 e per le catture di occhialone effettuate con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» nella divisione CIEM 9a. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver valutato l'esenzione relativa allo scampo negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁹⁾ che le prove erano affidabili. Per quanto riguarda l'occhialone, nelle valutazioni precedenti lo CSTEP aveva concluso ⁽²⁰⁾ che gli studi rappresentavano prove scientifiche ragionevolmente solide della sopravvivenza di tale specie. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere le due esenzioni.
- (26) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha concesso un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di razze effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso ⁽²¹⁾ che è stato prodotto uno sforzo significativo per colmare la carenza di dati, grazie a diversi progetti tuttora in corso, ma che è necessario migliorare la raccolta dei dati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche desunte dai progetti in corso. L'esenzione dovrebbe pertanto essere mantenuta.
- (27) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha concesso un'esenzione per le catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Dopo aver esaminato le prove, lo CSTEP ha rilevato ⁽²²⁾ che è stato prodotto uno sforzo significativo per colmare le lacune nei dati, che vi è un numero significativo di progetti in corso ma che è necessario migliorare la raccolta dei dati. Poiché in passato i tassi di sopravvivenza della razza cuculo sono risultati inferiori a quelli di altre razze, l'esenzione dovrebbe essere mantenuta fino al 31 dicembre 2022 per le catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e fino al 31 dicembre 2021 per le catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile informazioni scientifiche supplementari desunte dai progetti in corso.
- (28) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha concesso un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di occhialone effettuate con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» nella divisione CIEM 9a e con ami e palangari nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove, ma che è necessario migliorare la raccolta dei dati. Lo CSTEP ha rilevato ⁽²³⁾ che diversi progetti scientifici in materia di sopravvivenza previsti per il periodo 2019-2020 non sono stati realizzati a causa di difficoltà nell'acquisizione del materiale. L'esenzione può essere concessa fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione.
- (29) Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione ⁽²⁴⁾ ha introdotto un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per l'acciuga, il suro e lo sgombro nell'ambito della pesca artigianale con ciancioli, a condizione che la rete non sia completamente salpata. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Secondo lo CSTEP ⁽²⁵⁾ tali prove evidenziano alti tassi di sopravvivenza per l'acciuga, il suro e lo sgombro quando il tempo di permanenza nella rete durante la procedura di rilascio in mare è stimato inferiore a 5 minuti, ovvero il tempo di permanenza nella rete stimato in condizioni di pesca reali. Di conseguenza è opportuno mantenere tale esenzione.

⁽¹⁸⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/d7110d8a-c4da-498c-8b30-98d0b5c2fc22>

⁽¹⁹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf>

⁽²⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2124128/STECF+18-06+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf>

⁽²¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽²²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽²³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽²⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).

⁽²⁵⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

- (30) Nelle acque nordoccidentali dovrebbero applicarsi all'obbligo di sbarco le esenzioni de minimis illustrate di seguito.
- (31) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽²⁶⁾ che le argomentazioni relative ai costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate erano plausibili. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere le esenzioni de minimis per:
- le catture di merlano effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BTT) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
- l'esenzione di cui al presente trattino è applicabile fino al dicembre 2021 alla luce della valutazione dello CSTEP relativa allo stato di conservazione generale del merlano nelle sottozone CIEM da 7b a 7k. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare informazioni complementari sulla composizione delle catture entro il 1° maggio 2021;
- le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrotto per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7g;
 - le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm e a maggior selettività («pannello Flemish») nelle divisioni CIEM da 7d a 7h.
- (32) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di eglefino effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le nuove prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽²⁷⁾ che in tale zona di pesca l'eglefino è una specie a contingente limitante ad alto rischio. Tuttavia, lo CSTEP ha altresì rilevato che gli stock di merluzzo bianco e di merlano sono altamente depauperati nel Mar Celtico e ha raccomandato di ridurre il livello delle catture indesiderate di tali specie. L'esenzione può pertanto essere concessa per le reti a strascico con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e le sciabiche, escludendo le sfogliare e le attività di pesca diretta dello scampo, per i pescherecci che praticano la pesca diretta dello scampo con reti aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm e per le sfogliare aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm dotate di un pannello Flemish. L'esenzione dovrebbe essere mantenuta fino al 31 dicembre 2022.
- (33) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione de minimis per la pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio utilizzando sfogliare nella divisione CIEM 7a. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽²⁸⁾ che l'esenzione relativa a questa attività di pesca è ben documentata nel Mare del Nord e che, probabilmente, essa è rappresentativa della pesca nel Mare d'Irlanda. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (34) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di pesce tamburo effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato i nuovi dati presentati dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽²⁹⁾ che esistono prove dell'aumento dei costi di gestione e stoccaggio delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione. La priorità dovrebbe essere tuttavia il miglioramento della selettività. L'esenzione dovrebbe essere mantenuta fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il maggio 2022, ulteriori prove a sostegno di tale esenzione.
- (35) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella sottozona CIEM 7 e reti a strascico in condizioni specifiche. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato i nuovi dati forniti dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽³⁰⁾ che essi indicano un aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate. L'esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni ed essere assortita di ulteriori specifiche per consentire la raccolta di dati supplementari. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il maggio 2021, ulteriori prove a sostegno di tale esenzione.

⁽²⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽²⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽²⁸⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

⁽²⁹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽³⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

- (36) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm a maggior selettività (pannello Flemish) nelle divisioni CIEM 7a, 7j e 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽³¹⁾ che sono necessarie ulteriori specifiche tecniche relativamente agli attrezzi da pesca. L'esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni ma solo per la divisione CIEM 7a e gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, prove a sostegno dell'esenzione.
- (37) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di argantina maggiore effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella divisione CIEM 5b e nella sottozona CIEM 6. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso ⁽³²⁾ che esistono prove dell'aumento dei costi di gestione e stoccaggio delle catture indesiderate. L'esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni e gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori prove a sostegno dell'esenzione.
- (38) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di sgombro e suro effettuate nella pesca demersale multispecifica da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso che esse indicano un aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, come concluso in precedenti valutazioni. Poiché le circostanze non sono mutate, l'esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni e gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori prove a sostegno della stessa.
- (39) Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di eglefino di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia non superiori a 119 mm nella pesca dello scampo praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha rilevato ⁽³³⁾ che le conclusioni formulate nella sua relazione 19-08 erano tuttora valide e le argomentazioni relative ai costi sproporzionati ragionevoli. Tenuto conto dell'attuale livello di catture indesiderate in questa attività di pesca, l'esenzione dovrebbe essere mantenuta, ma solo per i pescherecci che utilizzano attrezzi altamente selettivi.
- (40) Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 ha concesso esenzioni de minimis per le seguenti attività di pesca pelagica:
- la pesca di melù nell'ambito della pesca industriale di questa specie praticata da pescherecci da traino pelagico nelle zone CIEM 5b, 6 e 7, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
 - la pesca di tonno bianco nella pesca diretta di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia nella sottozona CIEM 7;
 - la pesca di sgombro, suro, aringa e merlano praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 7d.
- (41) Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l'esenzione de minimis per il melù (*Micromesistius poutassou*) nell'ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM 5b, 6 e 7 con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi. Negli anni precedenti lo CSTEP aveva valutato positivamente tale esenzione ⁽³⁴⁾, che era stata concessa sulla base delle difficoltà incontrate per migliorare la selettività. Poiché le circostanze relative a tale attività di pesca non sono mutate, le esenzioni dovrebbero essere mantenute. Entro il 1° maggio 2023 gli Stati membri dovrebbero fornire prove relative ai modelli di pesca.
- (42) Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l'esenzione de minimis per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella pesca diretta di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia nella sottozona CIEM 7. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti in relazione ai costi sproporzionati di stoccaggio e gestione delle catture indesiderate, lo CSTEP ha concluso ⁽³⁵⁾ che la richiesta è collegata alla perdita a livello di catture commercializzabili. Gli Stati membri hanno richiamato l'attenzione sui costi di stoccaggio e gestione sia in mare che a terra. Poiché le circostanze relative a tale attività di pesca non sono mutate, le esenzioni dovrebbero essere mantenute. Entro il 1° maggio 2023 gli Stati membri dovrebbero fornire prove relative ai modelli di pesca.

⁽³¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽³²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽³³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽³⁴⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf>

⁽³⁵⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf>

- (43) Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l'esenzione de minimis per le catture di sgombro, suro, aringa e merlano effettuate da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 7d. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽³⁶⁾ che l'esenzione era motivata da argomentazioni qualitative fondate relative ai costi sproporzionati. Poiché le circostanze relative a tale attività di pesca non sono mutate, le esenzioni dovrebbero essere mantenute. Entro il 1° maggio 2023 gli Stati membri dovrebbero fornire prove relative ai modelli di pesca.
- (44) Nelle acque sudoccidentali dovrebbero applicarsi all'obbligo di sbarco le esenzioni de minimis illustrate di seguito.
- (45) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto esenzioni de minimis per:
- le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di sogliola effettuate con reti da traino nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
 - le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
 - le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10.
- (46) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le nuove prove presentate dagli Stati membri nel 2020, lo CSTEP ha concluso che ⁽³⁷⁾ l'analisi relativa ai costi supplementari dovuti alla gestione delle catture indesiderate è mirata alla flotta che pratica la pesca del nasello e che i risultati indicano che vi sarà un incremento dei tempi necessari per la gestione e la cernita delle catture indesiderate. Poiché le prove sono complete e sufficienti a sostenere l'esenzione, quest'ultima dovrebbe essere mantenuta. L'esenzione dovrebbe essere concessa anche per le catture di nasello e sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino a coppia e reti da traino a divergenti (OTM, PTM).
- (47) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate con sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM 8a e 8b e per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽³⁸⁾ che la raccomandazione comune giustificava in maniera fondata la difficoltà di migliorare la selettività e i costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Pertanto, tenuto conto del fatto che le circostanze non sono mutate, tali esenzioni de minimis dovrebbero essere mantenute. L'esenzione dovrebbe essere concessa anche per le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino a coppia e reti da traino a divergenti (OTM, PTM).
- (48) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un'esenzione de minimis per le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Gli Stati membri hanno chiesto che l'esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso ⁽³⁹⁾ che le informazioni fornite giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne deriverebbero per la gestione delle catture indesiderate. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l'esenzione.
- (49) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto esenzioni de minimis per:
- le catture di suro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di suro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;
 - le catture di sgombro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;
 - le catture di rombo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di rombo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di rana pescatrice effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di rana pescatrice effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9.

⁽³⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf>

⁽³⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽³⁸⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽³⁹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

- (50) Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha introdotto esenzioni de minimis per:
- le catture di acciuga effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di occhialone effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a;
 - le catture di sogliola effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a.
- (51) Gli Stati membri hanno chiesto che siano prorogate tali esenzioni e che siano estese alle catture di rana pescatrice con reti da traino pelagiche. Gli Stati membri hanno presentato un'analisi economica dettagliata dei costi sproporzionati delle catture indesiderate che è stata valutata dallo CSTEP⁽⁴⁰⁾, il quale ha concluso che, per quanto dettagliato e completo, lo studio non consentiva di valutarne appieno la metodologia nella fase di procedura scritta. In considerazione delle informazioni fornite dagli Stati membri e del fatto che lo CSTEP non ha potuto valutare la metodologia dello studio, tali esenzioni dovrebbero essere incluse nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio di ogni anno, ulteriori dati a sostegno di tale esenzione.
- (52) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto esenzioni de minimis per:
- le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nella sottozona CIEM 8,
 - le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8.
- (53) Gli Stati membri hanno chiesto che tali esenzioni siano prorogate per le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nella sottozona CIEM 8 e che siano concesse per le catture di merlano effettuate con reti da traino pelagiche. Gli Stati membri hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso⁽⁴¹⁾ che vi sono indicazioni della difficoltà di migliorare la selettività nella pesca demersale multispecifica, nella quale le catture di merlano avvengono senza significative perdite di altre catture commercializzabili, e che sono in corso nuovi studi. L'esenzione dovrebbe essere concessa per due anni. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare, il più presto possibile e comunque entro il 1° maggio di ogni anno, informazioni scientifiche supplementari tratte dagli studi in corso.
- (54) Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l'esenzione de minimis per le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8 e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso⁽⁴²⁾ che è difficile migliorare la selettività nella pesca con reti da imbrocco, ma che è tuttavia necessario migliorare le informazioni fornite in relazione ai costi sproporzionati. L'esenzione dovrebbe essere concessa per due anni e gli Stati membri interessati dovrebbero presentare ulteriori dati il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio di ogni anno.
- (55) Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 ha introdotto esenzioni de minimis per:
- le catture di melù nell'ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8;
 - le catture di tonno bianco effettuate con reti da traino nella sottozona CIEM 8;
 - le catture di acciuga, sgombro e suro effettuate con reti da traino pelagiche nella sottozona CIEM 8;
 - le catture di suro e sgombro effettuate con ciancioli (PS) nella sottozona CIEM 8.
- (56) Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate per quanto riguarda la pesca pelagica. Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 aveva concesso tali esenzioni a seguito di una valutazione positiva dello CSTEP negli anni precedenti⁽⁴³⁾ e le esenzioni erano state concesse alla luce delle difficoltà incontrate per migliorare la selettività per il melù, il suro e lo sgombro e degli elevati costi di gestione delle catture indesiderate nel caso del tonno bianco e dell'acciuga. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere l'esenzione.
- (57) A seguito delle nuove raccomandazioni comuni è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2019/2239 e il regolamento delegato (UE) 2019/2237 e sostituirli con un nuovo regolamento.
- (58) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2021,

⁽⁴⁰⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽⁴¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽⁴²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf>

⁽⁴³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf>

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle acque nordoccidentali [sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7] e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità al presente regolamento per il periodo 2021-2023.

Articolo 2

Definizioni

1. «Pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara
 - la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;
 - in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; e
 - la cui lunghezza in forma stesa è di almeno tre m.
2. «Pannello Seltra»: dispositivo di selettività che
 - è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
 - è lungo almeno tre metri;
 - è posizionato a non più di quattro metri dalla sagola di chiusura; e
 - occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga).
3. «Dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.
4. «Netgrid CEFAS»: dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal «Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science» per le catture di scampo nel Mare d'Irlanda.
5. «Rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*)»: rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo.
6. «Bordatura bloccapietre (*flip-up rope*)»: modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture.
7. «Pannello di rilascio del bentos (*benthos release panel*)»: pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco.
8. «Zona di protezione del Mar Celtico»: acque all'interno delle divisioni CIEM 7f e 7g e della parte della divisione 7j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O;
9. «Voracera»: palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale che pratica la pesca dell'occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

CAPO II

ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
 - a) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate con nasse o trappole (codici degli attrezzi ⁽⁴⁴⁾: FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7;
 - b) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7;
 - c) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate nella sottozona CIEM 7 con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui ai paragrafi 2 e 3;
 - d) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella zona di protezione del Mar Celtico, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi:
 - a) pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm;
 - b) pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri;
 - c) pannello Seltra;
 - d) griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁵⁾ o un dispositivo di selettività Netgrid equivalente;
 - e) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
 - f) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella divisione CIEM 7a, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi:
 - a) pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm;
 - b) pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri;
 - c) pannello Seltra;
 - d) griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241;
 - e) Netgrid CEFAS;
 - f) rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*).
4. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

⁽⁴⁴⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento corrispondono a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:
 - a) aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e
 - b) operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.
2. In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (*Rajiformes*) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozona CIEM 6 e 7).
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio di ogni anno.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alla razza cuculo. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno, il più presto possibile e comunque entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione comprendenti dati provvisori sulle catture di razza cuculo, sui rigetti di razza cuculo e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza della razza cuculo nelle attività di pesca interessate. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni scientifiche fornite.
4. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
 - a) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con tramagli (codici degli attrezzi: GTR, GTN, GEN, GN);
 - b) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);
 - c) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (*flip-up rope*) o di pannello di rilascio del benthos (*benthic release panel*);
 - d) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g effettuate da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti;
 - e) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nella divisione CIEM 7d con sciabiche danesi (codice dell'attrezzo: SDN).

2. Per le esenzioni di cui alle lettere c) e d), gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni comprendenti dati provvisori sulle catture di passera di mare, sui rigetti e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza nelle attività di pesca interessate. Gli Stati membri presentano inoltre un calendario per il completamento della tabella di marcia concordata entro il 1° maggio 2021. Lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 30 giugno 2021.

3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole (codici degli attrezzi: FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7.

2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro e aringa nella pesca con ciancioli nella sottozona CIEM 6, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciole (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito il «punto di recupero»);
- b) i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero;
- c) il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciole.

2. Il punto di recupero è fissato all'80 % di chiusura del cianciole nella pesca dello sgombro e al 90 % di chiusura del cianciole nella pesca dell'aringa.

3. Se il banco di pesci accerchiato è formata da una combinazione di entrambe le specie, il punto di recupero è fissato all'80 % di chiusura del cianciole.

4. È vietato rilasciare catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.

5. Prima che il banco accerchiato venga rilasciato viene prelevato un campione per valutare la composizione delle catture per specie e per taglia, nonché il quantitativo.

6. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciole di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM 7e e 7f, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 15 del presente regolamento.

CAPO III

ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE SUDOCCIDENTALI

Articolo 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).

2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

Articolo 10

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (*Rajiformes*) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9.
2. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
3. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione stabilita al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022.
4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:
 - a) alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022;
 - b) alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2021.

Articolo 11

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» e alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) fino a 31 dicembre 2022.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nelle sottozone CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
3. In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 12

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'acciuga, il suro e lo sgombro

L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di acciuga (*Engraulis encrasicolus*), suro (*Trachurus spp*) e sgombro (*Scomber scombrus*) nella pesca con ciangioli (PS), a condizione che la rete non sia completamente salpata a bordo.

CAPO IV

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 13

Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque nordoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, fatti salvi i paragrafi da 2 a 7:
 - a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

- b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7g;
- c) per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7h;
- d) per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate:
- da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare,
 - da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo,
 - da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, in combinazione con l'uso di un pannello Flemish;
- e) nella pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio e che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 31 mm nella divisione CIEM 7a:
un quantitativo combinato di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superiore allo 0,85 % del totale annuo delle catture di passera di mare e allo 0,15 % del totale annuo delle catture di merlano, nella pesca demersale multispecifica;
- f) per il pesce tamburo (*Caproidae*), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;
- g) per il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:
- nelle divisioni CIEM 7f, 7 g, nella parte della divisione 7h a nord della latitudine 49° 30' nord e nella parte della divisione 7j a nord della latitudine 49° 30' nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;
 - nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2;
- h) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a;
- per le catture di argentina maggiore (*Argentina silus*), effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6, fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone;
 - per il suro (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
 - per lo sgombro (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
 - per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico con dimensioni di maglia non superiori a 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) nella pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a, a condizione che i pescherecci utilizzino gli attrezzi altamente selettivi descritti all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;
- m) per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle sottozone CIEM 5b, 6 e 7, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
- n) per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella pesca diretta di tale specie, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture effettuate con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM 7;

- o) per lo sgombro (*Scomber scombrus*), il suro (*Trachurus spp.*), l'aringa (*Clupea harengus*) e il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate nell'ambito della pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM, PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM 7d.
2. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera a), si applica fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, informazioni complementari sulla composizione delle catture. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite.
3. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera g), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sui costi di stoccaggio a bordo del rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché dati sulla flotta. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
4. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera h), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nell'esenzione de minimis presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e l'utilizzo dell'esenzione de minimis. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
5. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e i costi sproporzionati a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettere da i) a k). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
6. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, informazioni complementari sui modelli di pesca a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere m), n) e o). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.
7. Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere d) e f) e lettere da i) a l), si applicano fino al 31 dicembre 2022.

CAPO V

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE SUDOCIDENTALI

Articolo 14

Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque sudoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:
- a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
- c) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
- d) per i berici (*Beryx spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) nella sottozona CIEM 10;
- e) per il suro (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- f) per il suro (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

- g) per lo sgombro (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- h) per lo sgombro (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;
- i) per il rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- j) per il rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- k) per la rana pescatrice (*Lophiidae*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- l) per la rana pescatrice (*Lophiidae*), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- m) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nella sottozona CIEM 8;
- n) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nella sottozona CIEM 8;
- o) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- p) per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;
- q) per la sogliola (*Solea spp.*), fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;
- r) per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate nell'ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche (OTM) e reti da traino pelagiche a coppia (PTM), con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
- s) per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca diretta di tale specie utilizzando reti da traino pelagiche a coppia (PTM) e reti da traino pelagiche (OTM) nella sottozona CIEM 8;
- t) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), lo sgombro (*Scomber scombrus*) e il suro (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche;
- u) per il suro (*Trachurus spp.*) e lo sgombro (*Scomber scombrus*) fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture e per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate utilizzando ciancioli (PS) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a q).

3. Le esenzioni de minimis stabilite al paragrafo 1, lettere m) e n), si applicano fino al 31 dicembre 2022.

CAPO VI

DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE*Articolo 15***Documentazione delle catture per le flotte pelagiche**

I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione prevista all'articolo 8 e i risultati del campionamento a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 16***Abrogazione**

I regolamenti delegati (UE) 2019/2239 e (UE) 2019/2237 sono abrogati.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2016 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2020****che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro. In particolare, l'articolo 13 di tale regolamento prevede che la Commissione adotti due elenchi di territori e di paesi terzi dai quali gli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del medesimo regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro.
- (2) Le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro variano a seconda della situazione del territorio o del paese terzo di origine. Tenuto conto della loro situazione particolare, i paesi terzi o i territori possono essere inseriti in un elenco conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (3) L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (4) In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda per essere inserito, unitamente alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey, nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. La Commissione ha valutato la domanda e ha verificato che, per quanto riguarda gli animali da compagnia elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey soddisfano i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e dovrebbero pertanto essere elencati nell'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (6) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
AC	Isola dell'Ascensione	
AE	Emirati arabi uniti	
AG	Antigua e Barbuda	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AW	Aruba	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BB	Barbados	
BH	Bahrein	
BM	Bermuda	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	
BY	Bielorussia	
CA	Canada	
CL	Cile	
CW	Curaçao	
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	
HK	Hong Kong	
IM	Isola di Man	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
JE	Jersey	
KN	Saint Kitts e Nevis	
KY	Isole Cayman	
LC	Santa Lucia	
MS	Montserrat	
MK	Macedonia del Nord	
MU	Maurizio	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
NC	Nuova Caledonia	

NZ	Nuova Zelanda	
PF	Polinesia francese	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena	
SX	Sint Maarten	
TT	Trinidad e Tobago	
TW	Taiwan	
US	Stati Uniti d'America	AS – Samoa americane GU – Guam MP – Isole Marianne settentrionali PR – Portorico VI – Isole Vergini americane
VC	Saint Vincent e Grenadine	
VG	Isole Vergini britanniche	
VU	Vanuatu	
WF	Wallis e Futuna	

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2017 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2020****che modifica l'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per l'applicazione di misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani in caso di movimenti a carattere non commerciale verso il territorio o parti del territorio di alcuni Stati membri. Più in particolare, l'articolo 2 di tale regolamento delegato stabilisce le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, per quanto riguarda l'infezione da *Echinococcus multilocularis* e stabilisce le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per poter conservare il diritto di applicare dette misure sanitarie preventive.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione ⁽³⁾ elenca gli Stati membri, o le parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione relative all'*Echinococcus multilocularis* di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772. L'elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
- (3) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) n. 576/2013 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione.
- (4) Tutto il territorio del Regno Unito figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. È pertanto necessario modificare la parte 2 di tale allegato sostituendo la voce relativa al Regno Unito con una voce relativa al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«PARTE 2

Elenco degli Stati membri (*), o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772

	Codice	Totalità/parti del territorio
Finlandia	FI	Tutto il territorio
Irlanda	IE	Tutto il territorio
Regno Unito (Irlanda del Nord)	UK (NI)	Irlanda del Nord

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2018 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2020****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mozzarella di Gioia del Colle (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle» come denominazione di origine protetta (DOP) presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 19 dicembre 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Germania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 13 gennaio 2020 la Commissione ha trasmesso all'Italia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dalla Germania.
- (3) La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dalla Germania e l'ha giudicata ricevibile. Il termine «Mozzarella» nel nome «Mozzarella di Gioia del Colle» è lo stesso usato in Germania per denominare un tipo di formaggio prodotto e venduto su scala commerciale in quel paese. L'opposizione sostiene che il nome «Mozzarella di Gioia del Colle» non possa essere registrato come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché non è conforme ai requisiti del regolamento, in quanto il nome «Mozzarella» è considerato generico e di conseguenza non è ammesso a beneficiare della registrazione. L'opposizione sostiene che la domanda di registrazione della «Mozzarella di Gioia del Colle» non sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché né la qualità né le caratteristiche del formaggio sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani. L'opposizione sostiene inoltre che la registrazione del nome proposto «Mozzarella di Gioia del Colle» danneggerebbe l'esistenza del nome omonimo («Mozzarella») e l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato tedesco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle». L'opposizione sostiene altresì che tale domanda di registrazione sia in contrasto con la registrazione del nome «Mozzarella» quale specialità tradizionale garantita senza riserva del nome [regolamento (CE) n. 2527/98].
- (4) Con lettera del 12 febbraio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (5) A causa di un errore amministrativo la lettera della Commissione del 12 febbraio 2020 non è tuttavia pervenuta alle parti. La Germania ha formalmente ricevuto l'invito ad avviare idonee consultazioni in vista di un accordo in data 14 ottobre 2020. L'Italia ha formalmente ricevuto l'invito in data 26 ottobre 2020.
- (6) Sebbene vi siano state discussioni e una sostanziale intesa in merito alla registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle» già a marzo 2020, le parti sono arrivate a un accordo solo a novembre 2020. L'Italia ha comunicato l'accordo alla Commissione il 9 novembre 2020.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 356 del 21.10.2019, pag. 10.

- (7) Italia e Germania hanno confermato che la protezione della denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle» non debba includere il nome semplice «Mozzarella» bensì unicamente il nome composto «Mozzarella di Gioia del Colle» nella sua interezza. Presentando domanda di registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle», l'Italia non mirava a riservare l'uso del nome «Mozzarella».
- (8) Italia e Germania hanno inoltre convenuto che il termine «Mozzarella» nel disciplinare e nel documento unico debba essere sempre seguito dai termini «di Gioia del Colle» per indicare che la protezione si riferisce solo a tale nome composto. Il disciplinare e il documento unico sono stati modificati di conseguenza.
- (9) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra l'Italia e la Germania.
- (10) Italia e Germania hanno altresì proposto che il presente regolamento includa una nota che spieghi che non è richiesta la protezione del nome «Mozzarella». Tuttavia, a fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno spostare la dichiarazione sullo status di protezione di un termine specifico direttamente nel dispositivo.
- (11) Essendo lo status del termine «Mozzarella» espressamente chiarito in un articolo del presente regolamento, l'argomentazione per cui questa domanda sarebbe in contrasto con la registrazione del termine «Mozzarella» come specialità tradizionale garantita senza riserva del nome risulta priva di fondamento.
- (12) Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto la notifica di opposizione dal Consorzio per la difesa dei nomi comuni (CCFN) e dallo U.S. Dairy Export Council (USDEC). Il 21 gennaio 2020 la Commissione ha trasmesso detta notifica di opposizione all'Italia. Il 17 marzo 2020, ossia entro il termine previsto, la Commissione ha ricevuto la dichiarazione di opposizione motivata.
- (13) La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dal Consorzio per la difesa dei nomi comuni (CCFN) e dallo U.S. Dairy Export Council (USDEC) e l'ha giudicata ricevibile. Il termine «Mozzarella» nel nome «Mozzarella di Gioia del Colle» è lo stesso usato per denominare un tipo di formaggio per il quale è attiva una norma del Codex Alimentarius (Codex Stan 262-2006). L'opposizione sostiene che il nome «Mozzarella di Gioia del Colle» non possa essere registrato come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché il termine «Mozzarella» è generico e la domanda non contempla la garanzia che la protezione non è richiesta per quel termine e che il termine generico rimarrà in libero uso. Inoltre il CCFN e lo USDEC hanno espresso perplessità riguardo alla procedura attuata a livello di Stati membri in relazione alla presunta modificazione del nome del prodotto, denunciando quindi una violazione delle condizioni fissate dall'articolo 5 e dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (14) Con lettera dell'8 aprile 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (15) L'Italia e il CCFN e l'USDEC hanno convenuto che la denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle» debba essere protetta nella sua interezza e che il nome semplice «Mozzarella» possa continuare a essere utilizzato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
- (16) Il CCFN e l'USDEC non hanno tuttavia dato l'approvazione finale poiché l'Italia non ha dato accesso ai documenti della procedura nazionale e non si è impegnata a confermare lo status libero del nome «Mozzarella» per domande future di protezione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle» al di fuori dell'UE.
- (17) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo parziale concluso tra l'Italia e il Consorzio per la difesa dei nomi comuni (CCFN) e lo U.S. Dairy Export Council (USDEC).

- (18) D'altronde la Commissione ha verificato che la procedura attuata a livello di Stati membri riguardava il nome applicato e che tale nome è stato utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (19) Le eventuali domande future di denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle» al di fuori dell'UE non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (20) La protezione non è richiesta per il termine «Mozzarella» in quanto tale.
- (21) Si dovrebbe pertanto proteggere la denominazione di origine «Mozzarella di Gioia del Colle» (DOP) nella sua interezza e consentire che il termine «Mozzarella» continui a essere utilizzato all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi, di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾. Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il nome «Mozzarella» può continuare a essere utilizzato all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

ALLEGATO

«MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE»

N. UE: PDO-IT-02384 — 29.12.2017

DOP (X) IGP ()

1. **Nomi**

«Mozzarella di Gioia del Colle»

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.3. Formaggi

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

La «Mozzarella di Gioia del Colle» è un formaggio fresco a pasta filata, prodotto da solo latte intero di vacca addizionato di siero-innesto, ed è caratterizzato da:

- a) composizione chimica (valori su prodotto fresco): lattosio \leq allo 0,6 %, acido lattico \geq 0,20 %, umidità 58-65 %, materia grassa 15-21 % su t.q.
- b) sapore di latte delicatamente acidulo, con lieve retrogusto di fermentato/siero acido, più intenso nel formaggio appena prodotto; odore lattico, acidulo, con eventuali sfumature di burro;
- c) assenza di conservanti e additivi/coadiuvanti.

La «Mozzarella di Gioia del Colle» si presenta con una superficie liscia o lievemente fibrosa, lucente, non viscida, né scagliata. L'aspetto esterno è di colore bianco, con eventuali sfumature stagionali di colore paglierino. Al taglio la pasta, che deve avere consistenza elastica ed essere priva di difetti, presenta una leggera fuoriuscita di siero di colore bianco.

La «Mozzarella di Gioia del Colle» si presenta nelle seguenti tre diverse forme: sferoidale, di nodo e di treccia. Il suo peso, secondo la forma e le dimensioni, varia dai 50 ai 1 000 grammi. Viene commercializzata immersa in liquido di governo costituito da acqua, eventualmente acidulata e salata.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Viene utilizzato solo latte intero crudo di vacca eventualmente termizzato o pastorizzato, raccolto in due diverse mungiture.

Il processo di trasformazione avviene usando la tradizionale procedura del siero innesto.

Il latte utilizzato per produrre la «Mozzarella di Gioia del Colle» proviene da allevamenti di vacche appartenenti alla razza Bruna, Frisona, Pezzata Rossa, Jersey e loro incroci, alimentate da erba e/o fieno di erbaio polifita in percentuale almeno pari al 60 % della sostanza secca totale

Nella razione alimentare sono previsti inoltre concentrati di cereali (mais, orzo, frumento, avena), leguminose (soia, fave, favino, pisello proteico) e loro farine/fioccati, tal quali o sotto forma di mangimi complementari. Ed ancora carrube e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, quali crusca e cruschello di grano tenero, farinaccio di grano duro in percentuale inferiore a 40 % della sostanza secca. Infine complessi minerali e vitaminici quali integratori.

Di tali prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di non compromettere le caratteristiche qualitative della «Mozzarella di Gioia del Colle» dovute al legame con il territorio, non meno del 60 % deve provenire dal territorio identificato al successivo punto 4. Tale percentuale viene soddisfatta da erba/fieno di erbaio polifita

prodotto nell'area indicata, e rappresenta la quota di razione legata alla fibra digeribile, grossolanamente definita con il termine di foraggio (erba e/o fieno, pascolo..), che incide in modo rilevante sulle caratteristiche chimiche e sensoriali del latte.

Per condizioni geo-pedoclimatiche, l'areale geografico non è storicamente, né potrà esserlo in futuro, vocato alla produzione di cereali come il mais, ovvero di oleaginose dalle quali ottenere panelli proteici, come la soia. Non essendoci la possibilità di sostituirli con foraggi di ottima qualità in zona, è pertanto necessario consentire l'impiego di concentrati e mangimi complementari provenienti da fuori areale. Tali prodotti hanno elevata velocità di degradazione e solubilità ruminale (alimenti di granulometria inferiore agli 0,8 cm incapaci di stimolare la contrazione ruminale) e rappresentano la quota di energia (rappresentata principalmente da carboidrati di riserva come l'amido) e di proteina prontamente disponibile per il microbioma ruminale. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di supporto al suddetto microbioma, l'incidenza sulle caratteristiche del latte e della «Mozzarella di Gioia del Colle» è nulla. Sono pertanto il pascolamento obbligatorio, nei periodi di reale disponibilità di pascolo (150 giorni), e l'assunzione di una razione ricca di base foraggera prodotta nella zona, gli aspetti alimentari che contribuiscono a determinare le caratteristiche chimiche e sensoriali della materia prima e del prodotto finito. Essi rappresentano dunque due elementi fondamentali di connessione tra materia prima, prodotto finito e territorio.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi inerenti il processo di produzione: allevamento delle bovine, mungitura, raccolta, lavorazione del latte e caseificazione avvengono nella zona geografica delimitata e definita al successivo punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La «Mozzarella di Gioia del Colle» deve essere confezionata nell'azienda di produzione all'interno della zona geografica delimitata al punto 4, in quanto si tratta di un prodotto fresco che tende facilmente a deperire.

La «Mozzarella di Gioia del Colle» è commercializzata in confezioni di diverso peso e/o in singole porzioni, immersa in liquido di governo costituito da acqua, eventualmente acidulata e salata.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La «Mozzarella di Gioia del Colle» è immessa al consumo munita del simbolo grafico (figura 1), accompagnato dalla data di produzione, impresso sulla confezione.

Sulle etichette/confezioni la faccia superiore e in modo ben visibile deve riportare il simbolo grafico mostrato nella figura 1; stessa cosa dicasi per le facce laterali dello stesso. Ove trattasi di singola porzione imbustata, l'involucro deve riportare sulle due facce il simbolo grafico mostrato nella figura 1.



Figura 1: Simbolo grafico

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione comprende i territori dei comuni in provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Locorotondo, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Turi; dei comuni in

provincia di Taranto: Castellaneta, Crispiano, Laterza, Martina Franca, Massafra, Mottola; e di porzione di territorio del comune di Matera confinante con i comuni di Altamura, Santeramo in Colle e Laterza e delimitato dalla SS. 99 e dalla SS. 7.

5. Legame con la zona geografica

La zona geografica di produzione comprende territori ricadenti nella Murgia barese e tarantina, ove le aziende zootecniche da latte (le «masserie delle vacche» di origine federiciana) sono presenti in gran numero. In questo territorio gli allevamenti e le aziende di trasformazione sono poco distanti tra loro (in diversi casi sono coincidenti), e producono «Mozzarella di Gioia del Colle» vaccina da tempi lontani: già nel 1885 si parla di «squisite mozzarelle nelle Puglie» ne *«L'Italia agricola, giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni rurali»* (Redaelli, Milano). L'area si distingue per alcune peculiarità geo-pedoclimatiche, e per un'antica e radicata tradizione casearia che è stata tramandata di generazione in generazione, conservandosi nel tempo. Questi due aspetti influenzano profondamente le caratteristiche del latte e del formaggio, e rappresentano i principali fattori di ancoraggio della «Mozzarella di Gioia del Colle» al territorio.

In particolare, le caratteristiche chimico-fisiche e nutrizionali del latte sono connesse al territorio attraverso l'alimentazione del bestiame e l'intero contesto ambientale in cui esso viene allevato. È infatti noto che la composizione del latte, in generale, è strettamente collegata al contesto zootecnico in cui gli animali vivono, e che all'interno del quadro compositivo molto importante risulta il profilo delle sostanze volatili. Queste sostanze, da cui dipendono le caratteristiche aromatiche del latte, in parte si formano attraverso il metabolismo dell'animale, in parte arrivano dall'ambiente. Le sostanze volatili di derivazione ambientale possono giungere nel latte attraverso meccanismi alimentari (via ruminale) oppure per «route» polmonare (via inalatoria). Nell'areale geografico oggetto della DOP «Mozzarella di Gioia del Colle» le condizioni geo-pedoclimatiche hanno selezionato essenze vegetali spontanee e coltivate resistenti al caldo ed alla siccità, tipiche di un ambiente pseudo-steppe. La vegetazione spontanea è dunque prevalentemente xerofila, con presenza di essenze erbacee aromatiche quali il *Thymus striatus*, la *Ferula communis* e il *Foeniculum vulgare*. Queste piante, e quelle xerofile in generale, risultano particolarmente ricche in polifenoli, terpeni, composti carbonilici e altre sostanze volatili che possono partecipare direttamente o indirettamente alla composizione del «flavour» del latte. Vi partecipano direttamente quando vengono trasferite immoificate, vi partecipano indirettamente quando fungono da precursori di altri metaboliti volatili con impatto odoroso. La costante presenza degli animali in questo ambiente favorisce, soprattutto in certi periodi dell'anno, il passaggio nel latte dei principi volatili con proprietà aromatiche. Nel complesso, il pascolamento obbligatorio e l'assunzione di una base foraggera prodotta nella zona garantiscono che le caratteristiche nutrizionali e funzionali del latte, quali ad esempio il profilo lipidico e della frazione volatile, siano univocamente determinate. Le condizioni ambientali e le tecniche di allevamento svolgono inoltre un ruolo importante nel determinare il microbiota del latte. Il complesso dei fattori descritti influenza in misura importante le caratteristiche sensoriali della «Mozzarella di Gioia del Colle».

Per quanto riguarda invece l'influenza della tecnica di trasformazione, essa è quella tradizionale, storica, che prevede il solo uso di latte fresco e l'aggiunta di innesto autoctono (siero-innesto). Il siero-innesto aggiunto al latte rappresenta un ulteriore legame con il territorio: esso viene preparato nello stesso modo in cui veniva preparato in tempi lontani. In sintesi, il siero del giorno precedente viene lasciato acidificare, arricchendosi così in fermenti lattici caratteristici dell'ambiente di caseificio. Questi aspetti garantiscono un forte legame con il territorio, determinando in gran parte l'autoctonia della componente microbiologica. Il ruolo sensoriale della componente microbica è notevole, in quanto è responsabile della formazione degli «aromi secondari» del prodotto. L'autoctonia del profilo microbiologico del siero-innesto è garantita in parte dalle caratteristiche del latte da cui deriva, ma soprattutto dalla modalità di preparazione e dall'ambiente in cui esso viene lasciato sviluppare. Il «mix di microrganismi autoctoni» in esso presente esprime l'intera filiera e viene di giorno in giorno trasferito al latte e quindi al prodotto finito, perpetuando costantemente il legame con il territorio. Il modo in cui il casaro gestisce l'innesto in caldaia, le modalità di maturazione della cagliata e i parametri di lavorazione post-caldaia rappresentano un ulteriore elemento territoriale caratterizzante. Infatti, la combinazione di tutti i parametri di lavorazione va a condizionare l'ecosistema microbico, già fortemente «identitario», indirizzando in modo peculiare l'evoluzione delle fermentazioni. L'esperienza del casaro, in questo senso, è fondamentale, in quanto consente al corredo microbico di esprimersi in modo unico e irripetibile, determinando un profilo sensoriale caratteristico nella «Mozzarella di Gioia del Colle». Per quanto riguarda il sapore, queste fermentazioni determinano note lievemente acidule, con piacevole retrogusto di fermentato, più intensamente percepibili nel formaggio appena prodotto. L'aroma che deriva dalla lavorazione si aggiunge a quello che deriva dal latte: quello di fermentazione («aroma secondario») è caratterizzato da note lattiche fresche, di burro e di siero acido, mentre quello dovuti alla materia prima («aroma primario») è caratterizzato da delicati sentori vegetali e animali. In sintesi, gli aromi primari sono l'espressione delle condizioni di allevamento del bestiame, in cui è molto importante il ruolo dell'alimentazione con foraggi del territorio (freschi o affienati), mentre quelli secondari sono legati all'autoctonia del microbiota.

Alle specificità determinate dalla tecnica di allevamento e dalle tecniche di caseificazione vanno aggiunte le influenze ambientali e gli aspetti storico-culturali. Di particolare rilievo sono il paesaggio (Natura 2000), le caratteristiche geologiche della zona (l'Altipiano della Murgia, con presenza di calcare cretaceo, rocce affioranti e ridotte argille) ed il clima. A livello storico-culturale, esiste un legame profondo tra il prodotto e la tipologia degli allevamenti nella zona in quanto si tratta di aziende zootecniche di piccole e medie dimensioni, a conduzione prevalentemente familiare e strutturate secondo usi locali, che prevedono lunghi periodi di pascolamento. Infine, la presenza storica della mozzarella a Gioia del Colle è comprovata da numerose evidenze, tra cui un documentario prodotto dall'Istituto Luce a Gioia del Colle il 28 agosto 1950. Da altri documenti si evince che nei primi decenni del '900 «tale Clemente Milano, allevatore in agro di Gioia del Colle di vacche di razza Bruna Alpina, utilizzò per primo il latte che produceva per la preparazione di speciali latticini freschi che presero il nome di mozzarelle» (da «*Gioia del Colle, oggi*» – Curato da Giovanni Bozzo per Japigia Editrice – Bari - 1970). Nel 1922 un articolo di Giovanni Carano Donvito cita «...le cosiddette mozzarelle di Gioia (del Colle) giungevano appetite, ricercate e ben pagate sul mercato di Roma e di Napoli oltre che di Bari, Taranto, Lecce, Foggia e di altre città minori» («*La riforma sociale*», F.S. Nitti, L. Roux, L. Einaudi - Roux e Viarengo, Torino). A partire dagli anni '60, infine, è documentato lo svolgimento di numerosi eventi in loco, dedicati alla promozione e valorizzazione della «Mozzarella di Gioia del Colle».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2019 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 8984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1780 ⁽⁵⁾ della Commissione, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania e Slovacchia.
- (2) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1780 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Romania e in suini selvatici in Polonia.
- (3) Nel dicembre 2020 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini domestici nella contea di Bistrița-Năsăud, in Romania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Romania attualmente elencata nella parte II di tale allegato e interessata da tali recenti focolai di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, del medesimo allegato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1780 della Commissione, del 27 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 399 del 30.11.2020, pag. 12).

- (4) Nel dicembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Ilawa, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE e colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e anche le attuali delimitazioni di cui alla parte I devono essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tale recente caso.
- (5) Inoltre nel dicembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Grójec in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Questo nuovo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia, attualmente elencata nella parte I di detto allegato, situata nelle immediate vicinanze di una zona che, elencata nella parte II, è interessata da tale recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere inserita nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tale caso recente
- (6) A seguito di questi recenti focolai di peste suina africana in suini domestici in Romania e dei recenti casi di peste suina africana nei suini selvatici in Polonia, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Romania e inserirla debitamente nell'elenco di cui all'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Oltre a ciò, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e inserirle debitamente nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

2. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Pāvilostas novads Vērgales pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Grobiņas novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

4. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Skuodo rajono savivaldybė. Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

- Palangos miesto savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija.

5. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,
- powiat działdowski,
- część gminy Dąbrówno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądryń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim,
- gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Iława, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy, w powiecie iławskim,

— powiat nowomiejski.

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejną w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie plockim,
- powiat miejski Płock,
- powiat sierpecki,
- powiat żuromiński,
- gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy wyszkowski,
- gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

- gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
 - gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzeczce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzeczce oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniszów w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przeclaw, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- powiat opatowski,
 - powiat sandomierski,
 - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,
 - gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
 - gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernoza, Chąšno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
 - gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
 - gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
 - powiat miejski Skierniewice,

- gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- gminy Czerniewice, Inowódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

- gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,
- gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,
- gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
- gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
- gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,
- gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,
- gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Świąciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,
- część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkiem,
- gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
- gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gmina Czempień, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,
- powiat miejski Poznań,

- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
 - gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
 - gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herbutowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
 - gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słoplanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
 - gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
 - gmina Dobrzyca i część gminy Gizalki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,
 - gmina Zagórz w powiecie słupeckim,
 - gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
 - gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
 - gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,
 - gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
 - powiat miejski Kalisz,
 - gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,
 - gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,
 - gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,
- w województwie zachodniopomorskim:
- część gminy Boleszkowice położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
 - gmina Mieszkowice w powiecie gryfińskim.

6. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Medzilaborce
- the whole district of Stropkov
- the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,
- the whole district of Bardejov, except municipalities included in part II,
- the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III,
- in the district of Michalovce municipality Strážske,
- in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda,
- in the whole district of Prešov, except municipalities included in part II,
- in the whole district of Sabinov, except municipalities included in part II,
- in the district Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Šambron,, Hromoš, Vislanka, Ďurková, Plavnica, Plaveč, Ľubotín, Údol, Orlov, Starina, Legnava,
- in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica,
- Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítik, Vidová, Čučma and Betliar,
- in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása, Turčok, Rákoš, Sirk, Hrlica, Ploské, Ratková,
- in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,
- in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II,
- in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabíná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pötor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrtány and Závada.

7. Grecia

Le seguenti zone della Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

- the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
- the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofofos, Petrotta, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteicho municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastros, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8. Germania

Le seguenti zone della Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
 - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
 - Gemeinde Märkische Heide,
 - Gemeinde Neu Zauche,

- Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
- Gemeinde Spreewaldheide,
- Gemeinde Straupitz mit der Gemarkung Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Neuhardenberg,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Lietzen,
 - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
 - Gemeinde Zeschdorf,
 - Gemeinde Treplin,
 - Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow – westlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch, Carzig – westlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen – westlich der Bahnstrecke RB 60 und Dolgelin – westlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Vierlinden mit den Gemarkungen Marxdorf, Neuentempel, Diedersdorf, Worin, Görlsdorf, Alt Rosenthal, Friedersdorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,
 - Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose,
 - Gemeinde Seelow mit den Gemarkungen Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60, Werbig – westlich der Bahnstrecke RB 60 und Langsow – westlich der Bahnstrecke RB 60,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Wendisch Rietz,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Diensdorf-Radlow,
 - Gemeinde Bad Saarow,
 - Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrenschorf, Ahrenschorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,
 - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Dunnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrenschorf, Heinersdorf, Tempelberg,
 - Gemeinde Langewahl,
 - Gemeinde Berkenbrück,
 - Gemeinde Briesen (Mark),
 - Gemeinde Jacobsdorf,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Turnow-Preilack,

- Gemeinde Drachhausen,
- Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
- Gemeinde Drehnow,
- Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,
- Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerrkowitz, Groß Gastrose,
- kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Görlitz:
 - Gemeinde Gablenz,
 - Gemeinde Bad Muskau,
 - Gemeinde Krauschwitz sofern nicht bereits Teil des Gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Weißkeißel sofern nicht bereits Teil des Gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Rietschen sofern nicht bereits Teil des Gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Hähnichen,
 - Gemeinde Rothenburg/O. L.,
 - Gemeinde Neiße-Aue,
 - Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novads, Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alsungas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novads,
- Engures novads,

- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,

- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novads,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

- Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemaškčių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie ełckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępole w powiecie bartoszyckim,
- gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
- gmina Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Dąbrówno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądryń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim,

- powiat giżycki,
 - powiat braniewski,
 - powiat kętrzyński,
 - gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
 - gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,
 - gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
 - powiat mrągowski,
 - gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Łława położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Łława, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Łława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie ławskim,
 - powiat węgorzewski,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
 - powiat grajewski,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża,
 - powiat siemiatycki,
 - powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - powiat kolneński z miastem Kolno,
 - powiat białostocki,
 - gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wizajny oraz część gminy Bakalarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- powiat siedlecki,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - gminy Grębków i Wierzbno w powiecie węgrowskim,

- powiat łosicki,
- powiat ciechanowski,
- powiat sochaczewski,
- gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
- powiat kozienicki,
- gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
- gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,
- gminy Bodzanów, Bulkowo, Starożreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
- powiat nowodworski,
- powiat płoński,
- gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gminy Dębówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,
- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,
- powiat miński,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- powiat białobrzegi,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
 - powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,
 - gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

- gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,
 - gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Fajslawice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat kraśnicki,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
 - gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
 - część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokółów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolasy i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,
 - gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
 - powiat tarnobrzeski,
- w województwie pomorskim:
- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
 - gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
 - gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

- powiat wschowski,
 - gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krzeńnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,
 - gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
 - powiat słubicki,
 - gminy Słońsk, Sulęcín i Torzym w powiecie sulęcińskim,
 - gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,
 - gminy Kolsko, część gminy Kozuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Miocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,
 - gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,
 - powiat żarski,
 - gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnicza, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
 - gminy Lubrza, Łągów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim,
- w województwie dolnośląskim:
- gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
 - gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
- gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Świąciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,
- gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,
- powiat miejski Leszno,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.

w województwie łódzkim:

- gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- część gminy Boleszkowice położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim.

7. **Slovacchia**

Le seguenti zone della Slovacchia:

- in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník,
- In the district of Košice-okolie the municipalities of Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokol, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostofány nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čížatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice,
- the whole city of Košice,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, and Pusté Čemerné,

- in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Sol', Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka,
- in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina, Lúčina, Podhradík, Okružná, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Lubotice, Vyšná Šebastová, Lipníky, Chmeľov, Čelovce, Pušovce, Proč, Šarišská Trstená, Chmeľovec, Podhorany, Nemcovce, Lada, Kapušany, Fulianka, Prešov, Fintice, Tulčík, Demjata, Veľký Slivník, Záhradné, Malý Slivník, Mošurov, Terňa, Gregorovce, Medzany, Malý Šariš, Župčany, Svinia, Veľký Šariš, Geraltov, Trnkov, Šarišská Poruba, Lažany, Červenica,
- in the district of Sabinov, the whole municipalities Ostrovany, Daletice, Jarovnice, Šarišské Michaľany, Ražňany, Uzovce, Hubošovce, Ratvaj, Bodovce, Šarišské Sokolovce, Sabinov, Jakubovany, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany, Pečovská Nová Ves, Rožkovany, Jakubova Voľa, Drienica, Červená Voda, Jakovany, Červenica pri Sabinove, Lutina, Olejníkov, Lipany, Lúčka, Hanigovce, Milpoš, Kamenica,
- in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylnice, Mičakovce,
- in the district of Bardejov, the whole municipalities of Kríže, Hervartov, Richvald, Šiba, Kľušov, Hertník, Fričkovce, Bartošovce, Kobyly, Osíkov, Vaniškovce, Janovce, Tročany, Abrahámovce, Raslavice, Buclovany, Lopúchov, Stufany, Koprivnica, Kochanovce, Harhaj, Vyšný Kručov, Brezov, Lascov, Marhaň, Kučín, Kožany, Kurima, Nemcovce, Porúbka, Hankovce, Oľšavce, Nižná Voľa, Rešov, Vyšná Voľa, Poliakovce, Dubinné, Hrabovec, Komárov, Lukavica, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Lenartov, Snakov, Hrabské, Gerlachov, Kružlov, Krivé, Bogliarka,
- in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné,
- in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové,
- in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh,
- in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina and Lúčina.

8. Germania

Le seguenti zone della Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Oder-Spree:

- Gemeinde Grunow-Dammendorf,
- Gemeinde Mixdorf
- Gemeinde Schlaubetal,
- Gemeinde Neuzelle,
- Gemeinde Neißemünde,
- Gemeinde Lawitz,
- Gemeinde Eisenhüttenstadt,
- Gemeinde Vogelsang,
- Gemeinde Ziltendorf,
- Gemeinde Wiesenau,
- Gemeinde Friedland,

- Gemeinde Müllrose,
 - Gemeinde Groß Lindow,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
 - Gemeinde Ragow-Merz,
 - Gemeinde Beeskow,
 - Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,
 - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitwalde und Tauche,
 - Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
 - Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Meuselwitz, Kreyne, Lübbinchen, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,
 - Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,
 - Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Zechin,
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal,
 - Gemeinde Seelow – östlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Vierlinden – östlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Lindendorf – östlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Fichtenhöhe – östlich der Bahnstrecke RB 60,
 - Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow – östlich der Bahnstrecke RB 60,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Görlitz:
 - Gemeinde Krauschwitz östlich der B115,
 - Gemeinde Weißkeißel östlich der B115,
 - Gemeinde Rietschen östlich der B115 und nördlich der Südgrenze Truppenübungsplatz Oberlausitz.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Gabrovo,

- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Vratza,
- in Burgas region:
 - the whole municipality of Burgas,
 - the whole municipality of Kameno,
 - the whole municipality of Malko Tarnovo,
 - the whole municipality of Primorsko,
 - the whole municipality of Sozopol,
 - the whole municipality of Sredets,
 - the whole municipality of Tsarevo,
 - the whole municipality of Sungurlare,
 - the whole municipality of Ruen,
 - the whole municipality of Aytos.

2. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,
- Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,
- Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,
- Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

- Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko—mazurskim:

- gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim,
- powiat olecki,
- gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Myncyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
- powiat miejski Olsztyn,

w województwie podlaskim:

- część gminy Bakalarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowo-zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328 W biegnącej od drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
- gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
- gminy Ciepiałów, Lipsko, Rzecznów i Siemno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

- powiat tomaszowski,
- gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,
- gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
- powiat zamojski,

- powiat miejski Zamość,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,
- gmina Serokomla w powiecie łukowskim,
- gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim,
- gminy Kłoczew, Stężycza, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
- gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżańskim,
- gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
- gmina Stubno w powiecie przemyskim,
- część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Koźuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowej granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,
- gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,
- część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

- powiat miejski Zielona Góra,
 - gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim,
 - gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
 - część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,
- w województwie wielkopolskim:
- gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomysł położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
 - gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,
 - część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
 - gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,
 - część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,
 - gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
 - gminy Gaworzycze, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,
- w województwie świętokrzyskim:
- część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,

- Județul Suceava
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

6. **Slovacchia**

- the whole district of Trebišov,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part II,
- Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhó, Bežovce,
- the whole district of Košice – okolie, except municipalities included in part II,
- In the district Rožnava, the municipalities of Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie, Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová and Čučma,
- in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník and Úhorná.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

DECISIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

del 9 novembre 2020

sulle norme interne volte a limitare determinati diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali

IL MEDIATORE EUROPEO

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

sentito il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il Mediatore europeo ha il potere di effettuare indagini amministrative ed espletare procedimenti predisciplinari e disciplinari nonché procedimenti di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») ⁽²⁾, e alla decisione del Mediatore europeo, del 4 novembre 2004, che adotta disposizioni d'attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari. Se necessario, comunica anche i casi all'OLAF.
- (2) I membri del personale del Mediatore europeo hanno l'obbligo di comunicare le possibili attività illecite, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione. L'obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione del Mediatore europeo, del 20 febbraio 2015, sulle norme interne in materia di denunce di irregolarità.
- (3) Il Mediatore europeo ha messo in atto una politica volta a prevenire e trattare efficacemente i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella sua decisione del 18 dicembre 2017. La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare i consulenti per le questioni etiche del Mediatore europeo e/o il comitato di conciliazione.
- (4) Il Mediatore europeo può anche svolgere indagini sulle presunte violazioni delle norme di sicurezza per le informazioni classificate UE («ICUE»).
- (5) Il Mediatore europeo è soggetto ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività.
- (6) Nell'ambito di tali audit, indagini amministrative e di altra natura, Il Mediatore europeo collabora con le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
- (7) Il Mediatore europeo può collaborare con le autorità nazionali di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.
- (8) Il Mediatore europeo può anche collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- (9) Il Mediatore europeo conduce indagini su presunti casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, a eccezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. In tale contesto, Il Mediatore europeo può dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti e durante le indagini. Il Mediatore europeo potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei denunciati nonché quelli di altre persone coinvolte.
- (10) Per adempiere ai propri compiti, Il Mediatore europeo raccoglie e tratta informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell'ambito privato e professionale, nonché i dati finanziari. Il Mediatore europeo funge da titolare del trattamento.
- (11) A norma del regolamento (UE) 2018/1725 («il regolamento»), Il Mediatore europeo è tenuto ad adempiere all'obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati.
- (12) Il Mediatore europeo può essere anche tenuto a conciliare tali diritti con gli obiettivi delle indagini amministrative e di altra natura, degli audit e dei procedimenti giudiziari. Può essere necessario conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 prevede, a condizioni rigorose, che il Mediatore europeo abbia la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20. A meno che un atto giuridico adottato sulla base dei trattati non preveda limitazioni, è necessaria l'adozione di norme interne in base alle quali il Mediatore europeo è autorizzato a limitare tali diritti.
- (13) Il Mediatore europeo potrebbe in particolare avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un'indagine amministrativa o durante l'indagine stessa, prima di un'eventuale archiviazione del caso o di una fase predisciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà del Mediatore europeo di condurre un'indagine efficace, ogniqualvolta, per esempio, vi sia il rischio che l'interessato possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che siano ascoltati. Il Mediatore europeo potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni nonché quelli di altre persone coinvolte.
- (14) Potrebbe essere necessario tutelare l'anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso, il Mediatore europeo può decidere di limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali di dette persone, al fine di tutelarne i diritti e le libertà.
- (15) Potrebbe essere necessario tutelare le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che abbia contattato i consulenti per le questioni etiche del Mediatore europeo e/o il comitato di conciliazione nell'ambito di una procedura per molestie. In tali casi, il Mediatore europeo potrebbe dover limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate.
- (16) Il Mediatore europeo potrebbe, ad esempio, dover limitare le informazioni che fornisce a un interessato menzionato in una denuncia o in documenti relativi a un'inchiesta sul trattamento dei suoi dati personali durante l'indagine su presunti casi di cattiva amministrazione in un'istituzione, un organo o un organismo dell'UE. Fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà del Mediatore europeo di condurre un'indagine efficace, ogniqualvolta, per esempio, vi sia il rischio che l'interessato possa pregiudicare l'indagine stessa. Il Mediatore europeo potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà del denunciante nonché quelli di altre persone coinvolte.
- (17) Il Mediatore europeo dovrebbe applicare le limitazioni solo qualora rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, siano strettamente necessarie e costituiscano una misura proporzionata in una società democratica. Il Mediatore europeo dovrebbe spiegare la motivazione di tali limitazioni.

- (18) Conformemente al principio di responsabilità, il Mediatore europeo dovrebbe tenere un registro dell'applicazione delle limitazioni.
- (19) In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell'ambito dei propri compiti, il Mediatore europeo e tali organizzazioni dovrebbero consultarsi in merito ai potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività del Mediatore europeo.
- (20) L'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento l'obbligo di informare gli interessati dei principali motivi della limitazione e del loro diritto di proporre reclamo presso il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).
- (21) A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, il Mediatore europeo ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell'applicazione di una limitazione all'interessato qualora, in qualsiasi modo, essa annulli l'effetto della limitazione stessa. Il Mediatore europeo dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l'effetto.
- (22) Il Mediatore europeo dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valutare periodicamente tali condizioni.
- (23) Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati (RPD) dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito alle eventuali limitazioni che possono essere applicate e verificare se siano conformi alla presente decisione.
- (24) L'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento prevedono deroghe al diritto di informazione e al diritto di accesso degli interessati. Se si applicano tali deroghe, il Mediatore europeo non è tenuto ad applicare una limitazione ai sensi della presente decisione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce le norme relative alle condizioni alle quali il Mediatore europeo può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 22 nonché 35 e 36, in base all'articolo 25 del regolamento.
2. L'Ufficio del Mediatore europeo, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentato dalla Mediattrice europea.

Articolo 2

Limitazioni

1. Il Mediatore europeo può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4, nella misura in cui le proprie disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20:
 - a) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando svolge indagini amministrative ed espleta procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione ai sensi dell'articolo 86 e dell'allegato IX dello statuto dei funzionari nonché della decisione del Mediatore europeo, del 4 novembre 2004, concernente le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari, e quando notifica casi all'OLAF;
 - b) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del personale del Mediatore europeo possano segnalare in via riservata fatti laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come disciplinato dalla decisione del Mediatore europeo, del 20 febbraio 2015, sulle norme interne in materia di denunce di irregolarità;

- c) ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, nel garantire che i membri del personale della Mediatore europeo possano riferire ai consulenti per le questioni etiche e/o al comitato di conciliazione nel contesto di una procedura di molestie, come definito dalla decisione del Mediatore europeo su una politica di prevenzione e protezione contro le molestie nell'ufficio del Mediatore;
- d) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando svolge audit interni in relazione a tutte le proprie attività e servizi;
- e) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d'intesa e accordi di cooperazione;
- f) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- g) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- h) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta i dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- i) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando svolge indagini su presunti casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, conformemente all'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e allo statuto e alle disposizioni di esecuzione del Mediatore.

2. Eventuali limitazioni rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

3. Prima dell'applicazione di eventuali limitazioni è effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità della misura. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i relativi obiettivi.

4. Il Mediatore europeo redige, a fini di rendicontazione, un resoconto delle motivazioni alla base delle limitazioni attuate, quali motivi trovano applicazione tra quelli elencati al paragrafo 1 e l'esito della verifica della necessità e della proporzionalità. Tali resoconti fanno parte di un registro, che deve essere messo a disposizione del GEPD su richiesta. Il Mediatore europeo elabora relazioni periodiche sull'applicazione dell'articolo 25 del regolamento.

5. In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell'ambito dei propri compiti, il Mediatore europeo consulta tali organizzazioni sui potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le proprie attività.

Articolo 3

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

1. Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall'imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle pertinenti attività di trattamento tenuto dal Mediatore europeo a norma dell'articolo 31 del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni basate sull'articolo 39 del regolamento.

2. Qualora valuti la necessità e la proporzionalità di una limitazione, il Mediatore europeo considera i potenziali rischi per i diritti e le libertà dell'interessato.

*Articolo 4***Garanzie e periodi di conservazione**

1. Il Mediatore europeo mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne del Mediatore europeo. Tra le misure di garanzia vi sono:

- a) una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;
- b) se necessario, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
- c) se necessario, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;
- d) il debito monitoraggio delle limitazioni e una revisione periodica della loro applicazione.

Le revisioni di cui alla lettera d) sono effettuate almeno ogni sei mesi.

2. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere.

3. I dati personali sono conservati conformemente alle norme di conservazione applicabili del Mediatore europeo, da definirsi nei registri relativi alla protezione dei dati tenuti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o archiviati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

*Articolo 5***Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati**

1. Il RPD presso il Mediatore europeo è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti dell'interessato siano soggetti a limitazione in conformità della presente decisione. Al RPD è dato accesso ai relativi registri e a tutti i documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto.

2. Il RPD presso il Mediatore europeo può chiedere di riesaminare l'applicazione di una limitazione. Il Mediatore europeo informa per iscritto il proprio RPD circa l'esito del riesame.

3. Il Mediatore europeo documenta la partecipazione del RPD per quanto riguarda l'applicazione delle limitazioni, comprese quali informazioni sono state con questi condivise.

*Articolo 6***Informazione degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti**

1. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito Internet, il Mediatore europeo include una sezione relativa alle informazioni generali a uso degli interessati sulle potenziali limitazioni di tutti i loro diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono essere applicate tali limitazioni e la durata potenziale delle stesse.

2. Il Mediatore europeo, senza indebito ritardo e per iscritto, informa i singoli interessati in merito alle limitazioni presenti o future dei loro diritti. Il Mediatore europeo informa gli interessati in merito ai principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione, al loro diritto di consultare il RPD al fine di impugnare la limitazione e al loro diritto di proporre reclamo presso il GEPD.

3. Il Mediatore europeo può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e del diritto di proporre reclamo presso il GEPD soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa, valutando caso per caso se ciò sia giustificato. Nel momento in cui l'effetto della limitazione non possa essere annullato, il Mediatore europeo fornisce le informazioni all'interessato.

*Articolo 7***Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato**

1. Qualora abbia l'obbligo di comunicare una violazione dei dati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, il Mediatore europeo può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. Il Mediatore europeo documenta in una nota i motivi della limitazione, la sua motivazione da un punto di vista giuridico conformemente all'articolo 2 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al GEPD al momento della notifica della violazione dei dati personali.
2. Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, il Mediatore europeo comunica la violazione dei dati personali all'interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo presso il GEPD.

*Articolo 8***Riservatezza delle comunicazioni elettroniche**

1. In circostanze eccezionali, il Mediatore europeo può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
2. Laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, il Mediatore europeo informa l'interessato, nella risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo presso il GEPD.
3. Il Mediatore europeo può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione e del diritto di proporre reclamo presso il GEPD soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa, valutando caso per caso se ciò sia giustificato. Nel momento in cui l'effetto della limitazione non possa essere annullato, il Mediatore europeo fornisce le informazioni all'interessato.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 2020

per il Mediatore europeo
Emily O'REILLY

⁽³⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

RETTIFICHE

Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1776 del bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2020

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 401 del 30.11.2020)

Pagina 21, linea 1 4 «RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM»

Nella colonna «Bilancio 2020»:

anziché: «115 905 134 859»

leggasi: «115 555 134 859»

Nella colonna «Nuovo importo»:

anziché: «121 438 277 059»

leggasi: «121 088 277 059»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT